

SEZIONE QUINTA.

Effetti della espropriazione riguardo ai terzi: pagamento della indennità.

SOMMARIO.

2916. Privato che lamenti l'occupazione abusiva del suo fondo: non gli è dato di opporsi alla prosecuzione dei lavori mercè le azioni possessorie.
2917. Sospensione delle opere autorizzate dal Prefetto domandata da uno dei comproprietarii dei fondi indivisi: Pretore che l'accorda: esce dalla cerchia delle sue attribuzioni, ecc.
2918. Espropriazione di un fondo enfiteutico di diretto dominio di un ente morale: non può presumersi essersi pagata integralmente la indennità all'utilista per l'effetto di ritenerlo obbligato al pagamento del canone anche posteriormente all'espropriazione.
- 2919, 2920 e 2921. Conduttore del fondo espropriato per utilità pubblica: se ha diritto ad una giusta indennità, purchè il suo contratto abbia data certa; come può fare valere tale diritto.
- 2920, 2919 e 2921. Cessione di un terreno fatta da un privato ad una società ferroviaria per la costruzione di uno scalo-merci, senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità: non può considerarsi come cessione necessaria fatta in conseguenza di espropriazione; conduttore di terreno che per tale cessione ha dovuto abbandonarlo; diritto ai danni contro il venditore.
- 2921, 2922, 2919 e 2920. Concessione contrattuale di una proprietà, di cui è stata decretata la espropriazione: porta con sè la tacita condizione di risolvibilità in caso della espropriazione medesima; conduttore; diritto all'indennizzo dall'espropriante dei danni derivatigli dalla espropriazione medesima, ecc.; spostamento dell'industria impiantata nello stabile espropriato.
2923. Conduttore di un immobile espropriato: ha diritto di pretendere dal locatore la quota d'indennità corrispondente al maggior valore attribuito al fondo per migliorie da lui fattevi a proprie spese; a ciò non è d'ostacolo il patto speciale che le migliorie, al finir della locazione, dovessero andare a vantaggio del locatore.
2924. Espropriazione di fondo dato in subaffitto per un dato tempo col patto speciale di prorogarlo per altro tempo o di risarcire al subaffittuario il danno in caso di mancata proroga: locatore che ha ricevuto indennità per la risoluzione della locazione; deve al subaffittuario il promesso risarcimento del danno.
2925. Indennità: si discutono in contraddittorio dei proprietari dei beni espropriati, non dei conduttori, ai quali spetta per i danni azione contro il proprietario; transazione tra il proprietario e l'espropriante.
2926. Locatore che sotto pena ha promesso di non disdire la locazione per un dato tempo: cessazione della locazione per espropriazione forzata.

2927. Casa, la cui abitazione era stata legata *libera da ogni peso* e col patto che prendendola gli eredi dovessero corrispondere al legatario un annuo assegno: espropriazione forzata; non può immutare i diritti del legatario.
2928. Acquisto del diritto di edificare su di una proprietà che è in istato di espropriazione forzata: rivalsa, nelle relazioni di altri creditori, delle spese erogatevi.
2929. Venditore che non può più consegnare il fondo venduto, perchè compreso in una espropriazione forzata: deve restituire il prezzo ricevuto ecc.
2930. Azioni che affettavano la cosa espropriata: non si riversano sul prezzo anche trascorsi i termini per l'opposizione al pagamento sul prezzo; passaggio del prezzo nelle mani dell'espropriato.
2931. Terreni espropriati: passano esenti da ogni peso od ipoteca e da ogni ragione di rivendicazione che possa competere a chicchessia e tutti questi diritti si restringono sul solo prezzo, del quale l'appaltatore dell'opera è l'unico debitore, ecc.
- 2932 e 2948. Credito censuario sopra il fondo espropriato assicurato con ipoteca: questa produce i suoi effetti sull'importare immobilizzato del fondo stesso; creditore censuario; non può chiedere l'affrancazione del capitale relativo al censo; debitore del censo; ha diritto di affrancarsene, ecc.
2933. Creditori ipotecari, le cui iscrizioni non siano spirate all'epoca in cui il fondo viene espropriato: non sono tenuti alla rinnovazione di dette iscrizioni per partecipare alla distribuzione del prezzo tra gli interessati, ecc.
2934. Indennità non eccedenti duecento lire ai proprietari danneggiati dall'espropriazione: si può conceder loro la esonerazione dalla produzione dei regolari documenti; presentazione del certificato d'inesistenza d'ipoteca; atto di notorietà.
2935. Atto di trasmissione di proprietà immobiliari che seguono per pubblica utilità, in concorso di comuni e provincie, a scopo di demolizione: tassa di registro.
2936. Esenzione dalla registrazione contemplata dall'art. 143, n. 9, della legge sul registro: è ristretta agli atti di garanzia per la valutazione del prezzo di espropriazione forzata nell'interesse dello Stato, dei comuni e delle provincie; non può essere invocata per gli atti fatti dai terzi, ecc.
2937. Decreti dei prefetti che pronunziano l'espropriazione forzata: sono soggetti alla tassa proporzionale di registro, ecc.
2938. Trascrizione del decreto del Prefetto che ordina la occupazione di terreni per una strada: è soggetta a tante tasse fisse quanti sono i proprietari espropriati.
2939. Espropriazione di parte di uno stabile: deprezzamento del fondo che rimane allo espropriato; costituisce un valore che va ad aumentare il prezzo della parte che si trasferisce; sull'intero prezzo è dovuta la tassa proporzionale del 4 per cento, ecc.
- 2940 e 2941. Tassa di registro a cui è soggetto il decreto prefettizio di espropriazione forzata: dev'essere pagata dall'espropriante.
2942. Opposizione fatta dall'espropriante nel termine legale: è efficace anche di fronte ai terzi; questi però non possono fare opposizione decorsi 30 giorni dall'inserzione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ecc.
2943. Espropriazione fatta nell'interesse dello Stato: il Prefetto può autorizzare il pagamento delle somme depositate.

2944. Prezzo di espropriazione di un immobile di ente ecclesiastico conservato: spetta all'ente stesso.
2945. Perizia amministrativa: non opposizione dell'interessato; il deposito della somma assegnatagli acquista il carattere di pagamento liberatorio sino a concorrenza del suo ammontare.
2946. Espropriante: non è obbligato al pagamento del prezzo della cosa espropriata, se non in base alle norme di legge.
2947. Facoltà del Prefetto di autorizzare il pagamento a favore dell'espropriato: si limita al caso che la stima dei periti sia stata accettata, ecc.
- 2948, 2931, 2932 e 2933. Espropriazione forzata di un fondo: risolve le ipoteche da cui era colpito e il prezzo relativo può essere pagato al possessore espropriato.
2949. Indennità di espropriazione forzata; non ammette altro modo di pagamento che in contanti; amichevoli accordi per pagarla mediante permuta di stabili, ecc.
2950. Reclamo con cui si contesti il pagamento del prezzo di espropriazione forzata: competenza giudiziaria.
2951. Azione diretta ad ottenere la esecuzione di lavori resi necessari dalla espropriazione parziale di un fondo: competenza del foro *rei sitae*.
2952. Distribuzione fra i creditori ipotecari dell'indennità dovuta per espropriazione forzata: non può farsi dai tribunali in via di volontaria giurisdizione.
2953. Provvedimento reale con cui fu dichiarato obbligatorio il pagamento di terreni espropriati per una strada comunale: il comune non può rifiutarlo.

2916. Nel caso di espropriazione per pubblica utilità legittimamente ordinata, non è dato al privato, che lamenti l'occupazione abusiva del suo fondo, di opporsi alla prosecuzione dei lavori mercè le azioni possessorie o la nunciazione di nuova opera (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 10 marzo 1882; Bisogni c. Chiarella; *Foro I*, 396).

2917. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione il ritenere che al momento in cui fu promossa avanti il pretore l'azione di manutenzione in possesso, non solo esisteva il decreto prefettizio di espropriazione temporanea, ma che, pubblicato il decreto medesimo mediante inserzione nel foglio periodico ufficiale della prefettura, questo si conosceva dagli altri.

In tale stato di cose, esce dalla cerchia delle sue attribuzioni il pretore che, sulla domanda di uno dei comproprietari dei fondi indivisi, ordina la sospensione delle opere autorizzate dal decreto del prefetto, sebbene questo decreto sia stato emesso in riguardo di un altro comproprietario.

Invano si allega la irregolarità del decreto prefettizio di espropriazione per arguirne la violazione degli articoli 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo (Sentenza

della Corte di Cassazione di Roma 23 gennaio 1882; Fabbrini c. Corinaldesi; *Corte S. Roma* 1882, 11).

2918. Nel caso di espropriazione di un fondo enfiteutico di diretto dominio di un ente morale, non può presumersi essersi pagata integralmente la indennità all'utilista per l'effetto di renderlo obbligato al pagamento del canone anche posteriormente alla espropriazione, ma ciò dev'essere provato dal direttario (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 27 ottobre 1880; Lo Surdo c. Finanze; *La Legge* 1881, I, 404; *Corte S. Roma* 1880, v. s. 151).

2919. Espropriandosi un fondo per utilità pubblica, il conduttore ha diritto ad una giusta indennità, purchè il suo contratto abbia data certa.

Questo diritto il conduttore può farlo valere, o intervenendo alle trattative tra l'espropriante e l'espropriato, oppure, divenuta definitiva tra questi l'indennità, agendo per ottenere la sua giusta parte.

Nel primo caso la sua azione può essere diretta contro lo stesso espropriante; nel secondo deve proporsi contro lo espropriato.

Ma se il giudizio è ancora pendente tra l'espropriante e l'espropriato, il conduttore non ha diritto di agire contro il primo, e lo espropriato non può pretendere di essere rilevato dall'espropriante per le domande del conduttore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 maggio 1879; Comune di Torino c. Bellono; *Giur. Tor.* 1879, 494; *Cons. Ann.* 1879, 266; *Bett.* 1879, 850).

2920. La costruzione delle ferrovie pubbliche è soggetta alle norme fissate dalla Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La cessione di un terreno fatta da un privato ad una Società ferroviaria per la costruzione di uno scalo-merci in ampliamento della stazione già esistente, senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non può considerarsi come cessione necessaria fatta in conseguenza di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Conseguentemente, se in dipendenza di detta cessione, il conduttore o colono del terreno dovette abbandonarlo fuori di tempo, egli ha diritto ad essere risarcito dei danni dal venditore (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 19 agosto 1878; Landi c. Bettoni; *M. Trib. Mil.* 1878; 954; *G. Trib. Mil.* 1878, 1199).

2921. La vendita di stabili colpiti da un' espropriazione ordinata con Regio Decreto, e fatta all'espropriante, è vendita necessaria.

La espropriazione per pubblica utilità opera di per sè e necessariamente.

Quindi la concessione contrattuale di una proprietà, di cui è stata decretata la espropriazione, porta con sè la virtuale e tacita condizione della sua risolvibilità in caso della espropriazione medesima.

La espropriazione nei suoi effetti in relazione alla cosa espropriata viene equiparata alla perdita della cosa locata per caso fortuito.

Il conduttore ha diritto all'indennizzo dei danni derivatigli dalla espropriazione rispetto al locatore, non già rispetto all'espropriante.

Il locatore non può più essere obbligato a tale indennizzo, se non in quanto egli venisse ad arricchirsi a danno del conduttore (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 6 ottobre 1876; *Foro*, 1877, I, 106).

— L'espropriazione per causa di pubblica utilità risolve di pieno diritto le locazioni in corso.

L'espropriato non è tenuto verso i propri inquilini che per quel tanto per cui sarebbe il locatore responsabile, qualora la cosa locata fosse distrutta senza sua colpa per caso fortuito o forza maggiore.

Perciò il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità per la risoluzione dell'affitto, salvo nel caso che la cosa non fosse perita per intero, ad accordarsi col locatore per il godimento della porzione dell'immobile che tuttavia rimane (*La Legge* 564, XIII e *Eco M.*, XXIV, 177, Corte d'Appello di Milano, 2 dicembre 1872; *Marchesi-Morisetti c. Municipio di Milano*).

2922. Il conduttore di un immobile espropriato può esperire le sue ragioni per una indennità contro lo espropriante insino a quando la liquidazione non sia diventata definitiva; dopo non lo può più che contro il locatore (Sentenza della Corte di Appello di Trani 6 dicembre 1883; *Cacace c. Ferrovie meridionali*; *R. Giur. Trani* 1884, 193; *Gazz. Proc.* XIX, 119; *Annali* 1884, 198).

— Il locatorio di un fondo espropriato per pubblica utilità ha diritto ad essere risarcito dall'espropriante del danno risentito in causa della espropriazione.

In specie, è dovuta indennità al locatario per lo spostamento della industria impiantata nello stabile espropriato (L. 25 giugno 1865, art. 27, 52, 54).

Ma deve respingersi la relativa azione se intentata dopo decorso il termine di giorni 30, di cui è parola all'art. 54 della legge speciale in materia, 25 giugno 1865 (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 19 gennaio 1885; Ditta Cacace c. Ferrovie meridionali).

2923. In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore ha diritto di pretendere dal locatore la quota di indennità corrispondente al maggiore valore attribuito al fondo per miglioramenti da lui fatti a proprie spese.

Il patto speciale per cui, al finire della locazione, dovessero andare a vantaggio del proprietario le migliorie fatte dal conduttore, non osta a che questi possa pretendere le dette indennità, proporzionalmente al tempo pel quale in forza del contratto avrebbe avuto diritto al godimento del fondo (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 29 dicembre 1883; Morfeo c. Appolloni; *Foro*, 1884, I, 448).

2924. Quando è posto in condizione un certo effetto, basta che questo siasi ottenuto anche per equipollenti per ritenere come verificata la condizione stessa.

Nella specie: espropriato per causa di pubblica utilità un fondo, che era stato dato in subaffitto sin ad una determinata epoca, col patto speciale che, se a quell'epoca l'affittuario non avesse ancora cessato dall'affitto, il termine del subaffitto dovesse essere prorogato per altro tempo determinato, od almeno dovesse prestarsi al subaffittuario il danno derivante dalla mancata proroga, questi ha diritto al promesso risarcimento del danno se il locatore abbia ricevuto indennità per la risoluzione della locazione, dovendo ritenersi come verificata la suespressa condizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 6 febbraio 1879; Fabiani c. Crostarosa; *Foro* I, 1094).

2925. Nella espropriazione per utilità pubblica le indennità si discutono in contraddittorio dei proprietari di beni espropriati e non già dei conduttori, ai quali pei danni loro propri spetta azione contro il proprietario.

La transazione seguita tra il proprietario espropriato e l'espropriante non altera i rapporti tra l'espropriato e il conduttore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 7 febbraio 1873; *Giur. Tor.* I, X, 439).

2926. All'espropriazione di un fondo per causa di pubblica utilità non può attribuirsi lo stesso effetto della vendita che il locatore abbia fatto volontariamente, o comunque abbia dovuto subire per parte dei suoi creditori.

Quindi il locatore che sotto pena ha promesso di non disdire la locazione per un dato tempo, non deve la pena, se la locazione viene a cessare per l'espropriazione del fondo per causa di pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 18 giugno 1872; *Annali* VI, 2, 394).

2927. L'espropriazione per pubblica utilità di una casa, la cui abitazione era stata legata *libera da ogni peso e cauzione e con patto che prendendola gli eredi fossero tenuti a corrispondere al legatario un annuo assegno determinato*, non può immutare i diritti del legatario stesso, cui è dovuto l'intero assegno vitalizio, qualunque sia stato il prezzo ricavato dalla vendita (*La Legge* 583, IX, C. C. di Napoli, 4 marzo 1869; Spedicato c. Mancavello).

2928. Chi acquista un diritto di edificare su di una proprietà che trovasi in istato di espropriazione ha diritto di essere rivalso, nelle relazioni di altri creditori, delle spese erogate per tale edificazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 5 settembre 1877; Volpicelli c. Squillante; *Gazz. Proc.* XII, 511; *Massime* 1878, 43).

2929. Il venditore che non può più consegnare il fondo venduto, perchè compreso in un piano d'ingrandimento stato approvato come opera di pubblica utilità, e caduto quindi nella relativa espropriazione, deve restituire il prezzo ricevuto, nè può porre invece del fondo venduto il prezzo assegnato come compenso della patita espropriazione.

Nè importa che nel contratto, prevista la possibile destinazione del terreno venduto, sia stata ogni conseguenza posta a carico del compratore, se questi si determinò di acquistare all'effetto di avere un terreno per disporne come cosa propria, e se prima della vendita il piano d'ingrandimento era già approvato.

Sarebbe inammissibile un interrogatorio tendente a provare la ritrosia del venditore a stipulare un contratto per timore della nuova destinazione del terreno ad uso pubblico e che il compratore ve lo indusse dichiarando che comprava a tutto suo rischio (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 31 luglio 1868; *Gazz. G.* XXI, I, 314).

2930. Nella espropriazione per causa di pubblica utilità, i termini utili a reclamare il prezzo e ad opporsi al suo pagamento sono stabiliti tanto nell'interesse della pubblica amministrazione, quanto in quello dei terzi.

Le azioni che affettavano la cosa espropriata non si riversano sul prezzo, anche dopo che sieno trascorsi i termini utili per l'opposizione al pagamento del prezzo.

Avvenuto il passaggio del prezzo nelle mani dell'espropriato, esso perde la primitiva impronta conservata durante la sua immobilizzazione, e per ciò tutte le azioni reali che si avevano sulla cosa espropriata si convertono in azioni personali contro colui che lo ha incassato (*La Legge*, 1875, II, 169, C. C. di Palermo, 3 febbraio 1874; Impellizzeri e Rocca c. Sarci).

2931. I terreni espropriati per causa di pubblica utilità passano liberi ed esenti non solo d'ogni peso, vincolo ed ipoteca, ma benanche da ogni diritto, ragione di rivendicazione e risoluzione, e da qualunque altra eccezione reale, che possa competere a chicchessia.

Tutti questi diritti, ragioni ed azioni reali di qualunque maniera, vengono, in virtù dell'espropriazione, trasportati e ristretti sul solo prezzo.

Di questo prezzo il solo appaltatore è il vero ed unico debitore verso tutti gli interessati, nè questi possono sollevare azione alcuna reale o personale verso lo Stato, per conto e nell'interesse del quale venne l'opera pubblica dall'appaltatore eseguita (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 18 maggio 1866; *Giur.* Tor. III, 343).

OSSERVAZIONI.

L'immobile espropriato per causa di pubblica utilità passa libero affatto nell'espropriante, quindi qualunque diritto reale dei terzi ed anche dello stesso espropriante si riduce sul prezzo, e le relative azioni devono esercitarsi contro l'appaltatore della espropriazione, unico debitore del prezzo.

I due decreti del Prefetto, ossia quello che a mente dell'articolo 30 della legge organica autorizza l'occupazione, e quello che a mente dell'articolo 48 pronuncia l'occupazione, verranno entro 15 giorni trascritti nell'ufficio delle ipoteche a cura e spese dell'espropriante: così entro il medesimo periodo verrà eseguita l'analoga voltura nel catasto e nei libri censuarii.

Siccome però in alcune provincie del regno non è stabilita dalle leggi civili la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dall'ipoteche, per dette provincie basta, a mente di quanto vien disposto dall'articolo 97 della legge organica, che si adempiano le formalità corrispondenti e vigenti in esse.

2932. Se sopra un fondo espropriato per pubblica utilità siavi un credito censuario assicurato con ipoteca, questa produce i suoi effetti sull'importare immobilizzato del fondo espropriato, ma il creditore censuario non ha diritto a chiedere l'affrancazione del capitale relativo al censo, se non quando il debitore spogliato non si presti a sostituire un'idonea ipoteca sopra altro fondo.

All'incontro il debitore del censo ha diritto di affrancarsene mediante rilascio di titoli del debito pubblico, giusta la legge di affrancamento di tali vincoli (*La Legge* 114, IX, C. C. di Torino, 18 luglio 1868; Ratto c. Pia fondazione Giudice Lomellini).

2933. I creditori ipotecari, le iscrizioni dei quali non sieno spirate all'epoca in cui il fondo ipotecato viene espropriato per opera di pubblica utilità, e non è definitivamente stabilito il prezzo a norma della legge 25 giugno 1865, non sono tenuti alla rinnovazione di dette iscrizioni all'effetto di partecipare alla distribuzione di tale prezzo fra gli interessati, se si presentano prima che questo sia stato distribuito, perciò nemmeno sarebbero obbligati a regolarizzare le iscrizioni giusta l'articolo 58 del Regio Decreto 30 novembre 1865, qualora l'espropriazione dello stabile per pubblica utilità, e la determinazione del suo prezzo fossero avvenute prima del 31 dicembre 1870 (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 maggio 1873; *Racc.* XXV, 2, 412).

2934. Ritenute sempre ferme le formalità della trascrizione e della voltura del catasto nei libri censuarii, nonchè della inserzione nel giornale destinato alla pubblicazione degli avvisi giudiziari prescritta agli articoli 53 e 54 della legge del 25 giugno 1865 sull'espropriazione per utilità pubblica, si può concedere, per le indennità non eccedenti la somma di lire 200, ai proprietari danneggiati la esonerazione della produzione dei regolari documenti, fatto obbligo peraltro ad essi della presentazione del certificato ipotecario d'inesistenza d'ipoteche sullo stabile espropriato e dell'estratto censuario, dal quale abbia a risultare che all'atto della esecuzione dell'opera pubblica erano in possesso del terreno occupato; e qualora non possedessero più la rimanente porzione dello stabile, debbono produrre un documento autentico a dimostrazione della riserva fatta a loro vantaggio, di esigere la indennità riflettente la porzione occupata.

Inoltre la parte che pretende l'indennità deve presentare un atto di notorietà, fatto davanti al Pretore o alla Giunta municipale, per comprovare che la parte stessa era tenuta per vera e reale

proprietaria del fondo che lo possedeva pacificamente da un trentennio (*La Legge* 372, XI, Nota del Ministero dei lavori pubblici, direzione generale delle acque e strade, divisione 3^a, 29 luglio 1871, alla Prefettura di Reggio Emilia).

2935. L'espropriazione per causa di pubblica utilità, a scopo di mera demolizione, importa pur sempre necessariamente il concetto di una trasmissione della proprietà dall'espropriato all'espropriante.

Quindi anche gli atti di trasmissione di proprietà immobiliari, che seguono per causa di espropriazione per pubblica utilità, in concorso di comuni e provincie, a scopo di demolizione sono soggetti alla tassa di registro al pari di quelli che avvengono tra privati (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 16 giugno 1877; Finanze c. Comune di Brescia; *M. Trib. Mil.* 1877, 649; *Mas-sime*, 1877, 291).

2936. L'esenzione dalla registrazione contemplata dall'articolo 143, n. 9, della legge sul registro, è ristretta agli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni per causa di pubblica utilità, ma non può essere invocata per gli atti fatti da terzi; come pure dai terzi, che contraggono rapporti con sub-appaltatori per la costruzione di una ferrovia, non può essere invocato il favore accordato dall'atto di concessione alla sola società concessionaria della costruzione ed esercizio della ferrovia, e cioè la esenzione dalla tassa proporzionale di registro pegli atti relativi ed esclusivi alla concessione della linea (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 31 dicembre 1878; Finanze c. Rotta; *Bollettino* 1879, 53; *Tem. Ven.* 1879, 213).

2937. Per la legge 21 aprile 1862, e più esplicitamente per la legge 14 luglio 1866, sono soggetti alla tassa proporzionale di registro i decreti dei Prefetti che pronunziano la espropriazione per causa di pubblica utilità.

È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che la somma risultante dal decreto prefettizio di espropriazione, per difetto di indicazione, non entrò in calcolo per la liquidazione della tassa proporzionale, e che quindi non si potè col pagamento di questa supplire alla tassa dovuta per quella somma.

Ciò stante, se pur fosse stata pagata, in seguito alla fatta liquidazione, una tassa eccessiva, potrebbe farsi luogo a ripetizione

d'indebito, ma non mai ritenersi pagato l'eccesso per la somma non liquidata.

Per conseguenza è impossibile sostenere supplementare la tassa richiesta dalla Finanza per la registrazione del decreto prefettizio da cui risulta la suindicata somma (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 6 luglio 1882; Comune di Salerno c. Finanze; *Corte S. Roma* 1882, 727; *La Legge* 1883, I, 187; *Massime* 1883, 81; *Boll. Cont.* 1883, 46).

2938. La trascrizione del decreto del Prefetto che ordina la occupazione di terreni per la costruzione di una strada consorziale è soggetta a tante tasse fisse, quanti sono i distinti proprietari risultanti dallo stato parcellario cui il decreto si riferisce (*La Legge*, 1875, II, 18, Trib. d'Aosta, 20 maggio 1874; Intendenza di Finanza di Torino c. Gagna).

2939. Nell'espropriazione di parte di uno stabile il deprezzamento del fondo che rimane allo espropriato, quale una conseguenza immediata e diretta del fatto stesso della espropriazione, costituisce un valore che va di necessità ad aggiungersi per aumentare il prezzo della parte che si trasferisce, e sull'intero prezzo è dovuta la tassa proporzionale del 4 per cento a termine dell'articolo 95, paragrafo 5, n. 26, combinato coll'articolo 4 della legge sul registro 21 aprile 1862.

In tale deprezzamento vanno comprese anche le servitù che si costituiscono sulla parte non espropriata a vantaggio dell'espropriante.

Nelle espropriazioni parziali va soggetta alla tassa dell'uno per cento la somma corrisposta all'espropriato, come equivalente dei lavori da farsi per riparare la proprietà che ad esso espropriato resta, non essendo seguita da espropriazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 novembre 1880; Comune di Genova c. Finanze; *La Legge* 1881, I, 38; *Massime* 1881, 32; *Bollettino* 1881, 118; *Corte S. Roma* 1880, v. s. 123).

2940. La tassa di registro, a cui, giusta l'articolo 11, lettera A, della legge 19 luglio 1868, è soggetto il decreto del Prefetto che pronunzia l'espropriazione, ai termini dell'articolo 53 della legge sull'espropriazione 25 giugno 1865, deve essere sopportata totalmente dalla parte espropriante (Comune) e non già dallo espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 14 maggio 1877; Azzi c. Municipio di Milano; *M. Trib. Mil.* 1877, 570).

2941. La tassa di registro nella espropriazione per causa di pubblica utilità è a carico dell'espropriante e non dell'espropriato, e non è compresa nel giusto prezzo dell'immobile fissato secondo la legge 25 giugno 1865 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 dicembre 1883; Ledi c. Arnaboldi; *Giur. Tor.* 1884, 106; *M. Trib. Mil.* 1884, 200; *Bollettino* 1884, 134; *Annali* 1884, 169; *Boll. Cont.* 1884, 119; *Ann. Amm. fin.* 1884, 242).

2942. Il termine per fare opposizione alla stima decorre tanto per l'espropriante, come per l'espropriato, dal giorno in cui a quest'ultimo sia stato notificato il decreto di espropriazione.

L'opposizione fatta dall'espropriante nel termine legale è efficace di fronte a tutti, così dinanzi all'espropriato che di fronte ai terzi.

L'articolo 54 della legge sull'espropriazione forzata vieta bensì ai terzi di fare opposizione, decorsi i trenta giorni dalla inserzione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ma non toglie all'espropriante e all'espropriato che abbia fatto opposizione, il diritto d'ottenere aumento o diminuzione del prezzo (*La Legge* 628, XIV, C. C. di Firenze 15 maggio 1874; Douglas c. Municipio di Roma).

OSSERVAZIONI.

Questa sentenza però può riassumersi meglio così:

L'opposizione che l'espropriante per causa di utilità pubblica faccia alla stima entro 30 giorni dalla notificazione che abbia fatto all'espropriato del decreto del Prefetto, è efficace anche di fronte ai terzi.

I terzi possono opporsi alla stima entro 30 giorni dalla inserzione del decreto di espropriazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sebbene sia scaduto per i terzi il termine per opporsi, il prezzo può crescere o scemare in pro o in danno anche di essi per l'opposizione dell'espropriante.

2943. Quando anche trattisi di espropriazione fattasi nell'interesse dello Stato, può il Prefetto autorizzare ai termini dell'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, il pagamento delle somme depositate per tal conto senza avvisarne prima la Direzione del contenzioso amministrativo (*La Legge* 301, VII, Circolare del Prefetto di Genova, ai Sottoprefetti della Provincia, 29 luglio 1867).

2944. Il prezzo di espropriazione per pubblica utilità, di un immobile di ente ecclesiastico conservato, prima della presa di

possesso per parte del Demanio, spetta all'ente stesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 15 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 214).

2945. Il silenzio dell'espropriato, dopo la perizia amministrativa, fa sì che il deposito della somma che gli fu assegnata acquisti il carattere di pagamento liberatorio sino a concorrenza del suo ammontare (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 29 novembre 1875; *Foro*, 1876, I, 129).

2946. L'espropriante non è obbligato al pagamento del prezzo della cosa espropriata, come conseguenza del suo fatto e delle sue dichiarazioni, se non in base alle norme stabilite espressamente dalla legge (*La Legge* 37, XII, C. d'App. di Napoli, 27 settembre 1871; Municipio di Napoli c. Duca di S. Teodoro).

2947. La facoltà del Prefetto di autorizzare il pagamento a favore dell'espropriato o degli aventi diritto alla somma depositata, allorchè sia divenuta definitiva, rispetto a tutto, la determinazione dell'ammontare della indennità, si limita al caso che la stima dei periti sia stata accettata, o che sia decorso infruttuosamente il termine legale contro di essa (*La Legge* 179, XIV; Decr. del Cons. di Stato, 21 marzo 1874).

2948. Con la espropriazione di un fondo per causa di utilità pubblica si risolvono le ipoteche da cui era colpito e il prezzo relativo può essere pagato al possessore espropriato, senza riguardo ai già creditori ipotecarii (*La Legge* 915, IV, C. d'App. di Firenze, 13 giugno 1864; Prefettura di Firenze c. Castellani).

2949. L'indennità per espropriazione a causa di pubblica utilità non ammette altro modo di pagamento che in contanti.

Se per amichevoli accordi si è pattuito di pagarla mediante permuta d'immobili, le azioni esperibili dai terzi sul fondo espropriato non possono farsi valere sugli immobili dati in permuta come prezzo o indennità di espropriazione.

Nel caso di indennità, parte in contanti e parte in permuta di fondi, il patto che l'ipoteca legale concessa all'alienante debba a favore dell'espropriante restar ferma, finchè non consti che le iscrizioni gravanti sui beni espropriati non superano l'indennità pecuniaria, produce a favore dei creditori, che su questa non trovano pagamento, un gius di subingresso in detta ipoteca che assicura loro una preferenza di fronte ai creditori iscritti posteriormente.

L'espropriante è sempre obbligato a rappresentare ai creditori dell'espropriato l'intero ammontare della indennità, equiparandosi a tale effetto all'acquirente privato, che nel procedere alla purgazione è tenuto a pagare ai creditori ipotecarii ed anche ai chirografarii la totalità del prezzo del suo acquisto, nonostantechè per errore o per dolo lo abbia offerto in una somma inferiore a quella convenuta (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 6 aprile 1877; Angelini e Maiorfi c. Coen; *Annali* 1877, 357).

2950. Quando vi sia reclamo con cui si contesti il pagamento del prezzo di espropriazione forzata, si fa luogo alla competenza dei tribunali ordinarii e questi debbono giudicarne senza bisogno di altre istanze del Prefetto, il quale in fine non deve che eseguirne il giudicato (*La Legge* 179, XIV, Decr. del Cons. di Stato, 12 marzo 1874).

OSSERVAZIONI.

Il Prefetto prima di autorizzare il pagamento delle indennità, può pretendere dalla parte espropriata i documenti comprovanti che non esistono altri diritti sul fondo soggetto ad espropriazione. Se questi esistono o le parti non si sono messe d'accordo sul modo di distribuire l'indennità, provvederà il tribunale sull'istanza della parte più diligente.

2951. La competenza si desume dall'indole dell'azione proposta: per cui, ove essa abbia per base la proprietà o un diritto reale che deriva da questa, devesi spiegare al foro reale.

È quindi regolarmente proposta dinanzi al foro *rei sitae* la azione diretta ad ottenere la esecuzione di taluni lavori resi necessari da una parziale espropriazione del fondo per ragioni di pubblica utilità.

A questi principii non ha derogato il disposto dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 30 luglio 1880; Società veneta di costruzioni c. Valenzin; *Temi Ven.* 1880, 459; *M. Giud. Vep.* 1880, 536; *Gazz. Leg.* 1880, 222; *Cons. Amm.* 1880, 310; *G. Pret.* 1881, 27).

2952. La distribuzione fra i creditori ipotecarii della indennità dovuta per espropriazione di immobile a causa di pubblica utilità non può mai farsi dai tribunali civili in via di volontaria giurisdizione con provvedimento di camera di consiglio (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 5 maggio 1882; Fronte; *Foro Mess.* II, 74; *Bollettino* 1882, 501).

2953. Non essendo soggetto a discussioni giuridiche il provvedimento sancito dal Re, con cui ai termini delle leggi civili fu dichiarato obbligatorio il pagamento di terreni espropriati per la formazione d'una strada comunale, non può ammettersi nel Comune il diritto di rifiutare il detto pagamento (*La Legge* 118, IV; Consiglio di Stato 5 marzo 1864; Comune di Rutigliano).

SEZIONE SESTA.

Beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, corpi morali, ecc.

SOMMARIO.

2954. Giustizia amministrativa: attribuzioni discrezionali delle autorità amministrative; in competenza o violazione di legge; espropriazione per pubblica utilità; ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato; beni del pubblico demanio; inespropriabilità; servitù d'acquedotto; sottosuolo stradale.
2955. Espropriazione forzata di beni di proprietà di incapaci: autorizzazione; accettazione dell'offerta; svincolo del deposito; spese.

2954. Anche nelle materie rimesse alle attribuzioni discrezionali delle autorità amministrative (nella specie, dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della espropriazione) la violazione delle forme essenziali e delle regole di competenza apre l'adito al ricorso alla sezione IV del Consiglio di Stato (L. sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, art. 24).

I beni di demanio pubblico nazionale, provinciale o comunale, non possono andar soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità.

In specie non può imporsi su quei beni, col procedimento d'espropriazione determinato dalla legge 25 giugno 1865, la servitù coattiva di acquedotto; e chi voglia attraversare con condutture il sottosuolo stradale deve, a norma dell'art. 601 del cod. civ., osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali sulle strade, e quindi ottenerne la concessione, secondo i casi, dall'autorità ministeriale, provinciale o comunale (Statuto, art. 29; cod. civ., articolo 601; L. sulle espropriazioni 25 giugno 1865, art. 1, 57, 58; L. sui lav. pubb. 20 marzo 1865, art. 55, 80; Reg. stradale 10 marzo 1881, art. 9) (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 febbraio 1892; Ferrà c. Ministero dei lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

Richiamiamo l'attenzione degli studiosi su questa importante decisione, redatta dall'esimio Cons. Giorgi. La questione è assai grave, e non lo dissimula lo stesso Consiglio di Stato. Veggasi in contrario senso SABBATINI, *Comm. alle leggi sulla espropriaz. per pubblica utilità*, 2^a ediz., vol. I, p. 112, sull'art. 1, n. 13, il quale cita nel senso della espropriabilità anche il DE BOSIO, *Dell'espropriaz. per pubblica utilità*, Venezia 1857, vol. II, pag. 118, n. 71,

Contro l'opinione accolta dal Consiglio di Stato si pronunziano anche MEUCCI, *Istituz. di dir. amm.* ediz. 1885, II, 2, p. 128 e 143; e l'Avv. GIRIODI, in un articolo pubblicato nella *Legge*, 1892, I, 392.

2955. Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità lo espropriante non è tenuto al rimborso delle spese per l'autorizzazione dei minori ad accettare l'indennità offerta (L. 25 giugno 1865, art. 55, 58).

Del pari non è tenuto l'espropriante a sostenere le spese per il pagamento delle indennità depositate (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 9 settembre 1892; Sepe c. Società del risanamento).

OSSERVAZIONI.

In senso contrario quanto alla prima tesi vedi: SABBATINI, *Commento alle leggi sulle espropriaz. per pubblica utilità*, 2^a ediz., vol. II, p. 227 e seg., sull'articolo 58, n. 10; GALDI, *Commentario del cod. civ.*, vol. V, pag. 361, n. 288; BELLONO, *Espropriaz. per pubblica utilità*, pag. 191, sull'art. 58, n. 6

E veramente è da dubitarsi molto della giustizia della massima accolta dalla Cassazione napoletana, considerando che non si tratta di alienazione volontaria, ma di cessione coattiva a cui il proprietario non può sottrarsi, e che è principio generalmente accettato in materia di espropriazione per pubblica utilità che l'indennità deve essere pagata netta e intera, cioè depurata da ogni spesa.

La seconda massima poi non è soltanto apertamente contraria all'accennato principio generale, ma alla pratica costante, confortata dalle istruzioni date ai Prefetti con apposite circolari dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze. Vedi in proposito SABBATINI, op. e vol. cit., pag. 197 e seguenti, sugli articoli 55-56, n. 2.

Aggiungiamo in ordine agli articoli 57 e 58 della legge organica che se i beni da espropriarsi indicati nel piano di esecuzione appartengono a minori, interdetti, ecc., insomma a persone le quali non hanno la libera facoltà di alienare, non richiedesi per la legalità della alienazione alcuna particolare autorizzazione.

L'articolo 24 della legge, già preso in esame, dispone che colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità deve fare compilare un elenco nel quale, oltre alla designazione dei beni, debba figurare il prezzo che egli offre, e

qualora questo non sia di loro soddisfazione, si possono presentare insieme all'espropriante innanzi al Sindaco per fissare di comune accordo l'ammontare della indennità. Anche ai tutori ed amministratori dei minori, degli interdetti, degli assenti, ossia di quelle persone le quali non possono liberamente vendere gli immobili, si accorda dall'articolo 58 simile facoltà, ma le loro accettazioni od i loro accordi devono essere sottoposti all'approvazione del Tribunale, il quale delibera udito il Pubblico Ministero.

Ugualmente dicasi in ordine a quanto vien disposto dall'articolo 23 della legge stessa. Come i proprietari, così i tutori o gli amministratori come sopra, possono richiedere che le frazioni residue degli edifizii o terreni in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione vengano comprese nei beni da espropriarsi, qualora esse siano ridotte in guisa da non poter più avere per il proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole. Però la costoro richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Tribunale.

Se i beni spettano ai Comuni, alle Provincie ed allo Stato, la richiesta, la accettazione ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa.

Qualora l'indennità non venga accettata, nè concordata, ma fissata dai periti eletti dal Tribunale a norma dell'articolo 32 della legge in esame, non richiedesi alcuna approvazione.

SEZIONE SETTIMA.

Diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nella esecuzione delle opere di pubblica utilità.

SOMMARIO.

- 2956, 2957 e 2961. Retrocessione dei fondi non occupati: costituisce un diritto, non un dovere degli espropriati; gli esproprianti possono preventivamente obbligarsi alla ricupera, ecc.
- 2958 e 2959. Espropriato: domandando la retrocessione, non è tenuto a restituire quella porzione d'indennità che corrispondeva al deprezzamento del fondo residuo; perizia dello stato attuale della parte di fondo da retrocedersi.
2960. Retrocessione: è subordinata alla condizione che gli espropriati abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato il fondo espropriato; contestazioni; competenza giudiziaria.
- 2961 e 2956. Proprietario espropriato: ha diritto al rilascio della parte del fondo non adibita all'opera pubblica, a causa di mutamenti portati ai primitivi progetti, ecc.
2962. La retrocessione della parte di terreno non compresa nella espropriazione può pretendersi dall'espropriante, se non è domandata dall'espropriato.

2963. Diritto degli espropriati alla retrocessione dei beni non occupati per l'opera: non è perento se non previa pubblicazione degli avvisi e decorso il termine legale; vendita fatta dal Comune senza tali formalità; è nulla.
2964. Decorrenza del termine stabilito o prorogato per l'opera di pubblica utilità: dà diritto all'espropriato di domandare all'autorità giudiziaria la restituzione del fondo.

2956. La retrocessione dei fondi non occupati nella esecuzione delle opere di pubblica utilità costituisce un diritto degli espropriati, e non un loro dovere (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 aprile 1884; Consorzio di Laviano c. Pugliese; *Gazz. Proc.* XIX, 296; *Giurista* 1885, 21).

2957. La legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuendo agli espropriati o loro aventi — causa il diritto di ottenere la retrocessione dei fondi non stati occupati, non vieta che gli espropriati possano preventivamente obbligarsi alla ricupera.

Ove il decreto prefettizio di espropriazione contenesse un articolo suscettibile d'essere interpretato nel senso di un obbligo imposto agli espropriati di riprendere i fondi non stati occupati, si potrebbe bensì discutere sulla legalità di simile disposizione, ma non si potrebbe vedere in esso una convenzione, e dedurne che l'obbligo della ricupera fu contrattualmente stipulato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 luglio 1873; *Riv. Amm.* XXIV, 725).

2958. La retrocessione alla quale ha diritto l'espropriato nei casi contemplati dagli articoli 60 e 63 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità deve considerarsi come un atto separato e indipendente di retrovendita.

In conseguenza l'espropriato non è tenuto, domandando la retrocessione, di restituire quella porzione di indennità che corrispondeva al deprezzamento del fondo residuo.

Il prezzo di questa retrovendita deve essere determinato mediante una perizia secondo lo stato attuale della porzione di fondo da retrocedersi, come se l'espropriato fosse un terzo (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 gennaio 1877; *Foro I*, 1086).

2959. Nelle espropriazioni per pubblica utilità il prezzo del fondo retroceduto in virtù dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865, deve essere determinato da perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33 della legge stessa, ma non giusta i criterii stabiliti negli articoli successivi.

Il diritto del proprietario espropriato all'indennità relativa per il deprezzamento della parte residua del fondo non espropriata sorge appena emanato il decreto di espropriazione, e non è allegato alla condizione che il fondo sia realmente occupato.

La retrocessione non importa la risoluzione dell'espropriazione, ma è atto di rivendita separato e indipendente da quella (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 giugno 1879; Ministero dei Lavori Pubblici c. eredi Ferro; *Foro*, I, 915).

2960. La retrocessione dei fondi espropriati non occupati per la esecuzione delle opere di pubblica utilità per l'articolo 60 della legge 25 giugno 1865, è subordinata alla condizione che gli espropriati o gli aventi ragione da essi abbiano la proprietà dei beni, da cui fu staccato il fondo espropriato.

Se nascessero contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato circa la libera proprietà del fondo espropriato ed il diritto dell'espropriato di riavere il fondo stesso, non è competente a deciderle l'autorità amministrativa (Parere del Consiglio di Stato 23 maggio 1878; Ministero dei Lavori Pubblici c. Cianci; *Cons. Amm.* 1879, 179; *Man. Amm.* 1879, 140).

2961. Non può ritenersi legittima ed efficace, tanto per la legge in vigore sulle espropriazioni, quanto per quelle precedenti, l'occupazione di una proprietà privata, eseguita prima della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione.

Non può dedursi la ricognizione, per parte dell'espropriato, della regolarità dell'avvenuta occupazione dalla valutazione del fondo fatta alcuni anni dopo senza l'intervento del proprietario.

Occupatasi illegittimamente da un Municipio una proprietà privata, e tramutata solo in parte in una strada pubblica, il proprietario espropriato non ha solo il diritto alla rifazione del danno, ma può anche chiedere il rilascio della parte non destinata ad uso pubblico.

Ammissa anche la regolarità della occupazione, il proprietario espropriato ha pur sempre diritto al rilascio della parte del fondo che, per mutamenti portati ai primitivi progetti, non sia stata adibita per la costruzione delle opere per le quali era stata espropriata, quando la loro occupazione non conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera, e la facoltà d'espropriare simili beni attigui non sia stata espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, nè in posteriore decreto reale (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 24 febbraio 1876, *Foro*, I, 202).

2962. La retrocessione di quella parte di terreno che, compresa nell'espropriazione, non viene occupata dall'opera pubblica, quando non sia domandata dall'espropriato, può pretendersi giustamente dall'espropriante (*La Legge*, 288, XI, C. d'App. di Milano, 12 settembre 1870; Seres-Pozzi c. Moro).

OSSERVAZIONI.

La disposizione contenuta nell'articolo 60 della legge organica è informata ai principii di giustizia. Il MARTINO così in proposito si esprime: « Siccome il sacrificio che s'impone ai privati, di abbandonare forzatamente le loro proprietà, è solo giustificato dall'esecuzione dell'opera pubblica, perciò, se i fondi per essa acquistati non riceverebbero tale destinazione, giustizia e ragione esigono che sia fatta facoltà ai proprietari di riprenderli ».

Questo diritto compete agli espropriati, agli aventi diritti da essi, ossia agli acquirenti, eredi, legatari, donatari ed altri. Questa disposizione è oltremodo provvida, avvegnachè se questo diritto si fosse accordato al proprietario che avesse venduto, e che per qualsiasi ragione più non possedeva i beni dai quali le frazioni vennero separate, egli avrebbe potuto di questo diritto valersene per impedire l'acquisto al proprietario della parte principale, e per estorcere un prezzo eccessivo.

Si domanda: tale facoltà si estende ancora a quelle frazioni che sono passate in proprietà dell'espropriante in forza dell'articolo 23 della presente legge, ossia a richiesta degli stessi proprietari? Si risponde affermativamente, perchè i proprietari hanno fatto la loro domanda per essere queste residue frazioni ridotte per modo, in forza dell'espropriazione, da non potere più avere per essi un'utile destinazione, retrocedendosi in tutto o in parte i fondi espropriati, queste residue frazioni cessano di essere tali, e quindi giustizia vuole che anche per esse riviva la regola generale.

Il prezzo di tali fondi ove non sia pattuito amichevolmente, verrà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33. Questo prezzo non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario salvo che si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.

2963. Il diritto degli espropriati alla retrocessione di quei beni che in tutto o in parte non hanno ricevuto la preveduta destinazione non è perento se non previa pubblicazione degli avvisi e decorso il termine prefisso dalla legge.

La vendita fatta dal Comune senza l'adempimento di tali formalità è nulla e di nessuno effetto (Parere del Consiglio di Stato 1.º giugno 1877; *Foro*, III, 168).

2964. Decorso il termine stabilito nell'atto di concessione per incominciare l'opera e trascorso anche il solo termine di proroga, l'espropriato ha diritto di domandare all'autorità giudiziaria che

dichiari la decadenza ed ordini la restituzione del fondo espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 5 novembre 1875; *Riv. Amm.* XXVII, 116).

SEZIONE OTTAVA.

Occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia o per altri usi necessari alla esecuzione delle opere pubbliche. Occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza e occupazioni per opere militari.

SOMMARIO.

2955. Occupazione temporanea per depositi di materiali: non costituisce una espropriazione, ma una servitù.
2966. Danni temporanei derivanti dalla esecuzione dell'opera per causa di appaltatori: questi soli debbono risponderne.
2967. Occupazione di terreno destinato di fatto a cimitero pei morti di malattia contagiosa: non può essere temporanea; obbligo del Comune di erigervi a sue spese un muro di cinta, di due metri almeno di altezza, ecc.; diritto del proprietario espropriato di ottenere indennità anche pel terreno da occuparsi pel detto muro, ecc.; diritto di essere sgravato della tassa fondiaria per quel terreno, ecc.
2968. Può decretarsi in via d'urgenza l'occupazione del fondo espropriato, ancorchè penda tuttora il procedimento ordinario per determinarne l'indennità: abbandono o interruzione del procedimento stesso per parte dell'espropriante; dà diritto all'espropriato di ricorrere ai tribunali, affinchè gli sia determinata l'indennità dovutagli.
- 2969, 2742 e 2786. Opera di pubblico interesse urgente: possono applicarsi le disposizioni generali per la immediata espropriazione forzata, senza tener conto di quelle particolari, in ordine ai piani regolatori; costruzione di abitazioni privatè; i proprietari non possono sottrarsi all'espropriazione stessa, esibendosi di fabbricare essi medesimi sulla loro proprietà.
2970. Legge 3 febbraio 1871: domanda di applicazione di questa legge all'espropriazione d'immobili spettanti a corporazioni religiose, all'oggetto di costruire nuove case per gli operai; è inaccettabile.
2971. Occupazione di fondi riverani nel caso di lavori idraulici: procedimento relativo.
- 2972, 2973 e 2974. Indennità: forza maggiore; inondazione; taglio di argini; apprezzamento dell'autorità amministrativa, ecc.
2975. Appaltatore a prezzo fatto che si assunse anche l'obbligo delle indennità e delle pratiche delle espropriazioni necessarie all'opera: occupazioni di urgenza senza preventivo pagamento; privilegio del proprietario espropriato sul prezzo dell'appalto, ecc.

2976. Indennità: per regola deve precedere la occupazione dell'immobile altrui; espropriazioni d'urgenza; in esse la occupazione può precedere all'indennità; determinazione di questa tanto in via contenziosa che privata.
2977. Occupazione di terreno dichiarata d'urgenza con decreto ministeriale: i tribunali possono decidere in ordine all'indirizzo, ecc.
2978. Provvedimenti sanitari: occupazione temporanea di proprietà private; indennità; competenza.
2979. Occupazione temporanea protratta oltre due anni: non può valere come un'espropriazione compiuta; azione competente al proprietario del fondo occupato.
2980. Occupazione della proprietà privata per urgenti circostanze: non nuoce al proprietario del fondo occupato che non abbiano preceduto alla occupazione le prescritte formalità.
2981. Espropriazioni fatte per necessità di guerra: art. 438 del Cod. civ. che obbliga lo Stato ad un compenso in caso di espropriazione per pubblica utilità; è applicabile anche a quelle, ecc.
2982. Esecuzione di opere militari: non dà luogo a reclamo, ma solo può dare azione d'indennità.
2983. Espropriazione di parte di un fondo per opere militari: il proprietario deve essere indennizzato del deprezzamento che dalla natura di tali opere derivi alla parte non occupata; non può peraltro pretendere compensi pei danni che potrebbero darivargli dalla futura imposizione di servitù militari.
- 2984 e 2985. Abbattimenti di piante fatti per iscopo di difesa due giorni prima della dichiarazione di guerra: non sono danni di guerra; irregolarità commesse dal governo nella procedura di espropriazione; non noccono al diritto dell'espropriato, ecc.; debiti per le espropriazioni fatte dall'Austria nelle provincie venete a scopo di difesa; se trapassarono nello stato italiano.
- 2986 e 2987. Impianto di un arsenale od altro stabilimento militare: proprietari dei vicini opifici che se ne ritengono danneggiati; non possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per gli effetti dell'art. 574 del Cod. civ., ecc.
- 2988 e 2989. Occupazione di terreni circostanti alle fortificazioni nella previsione di ostilità: ha carattere di espropriazione per pubblica utilità, che dà diritto all'indennità; domande d'indennità proposte dai privati danneggiati per opere dell'autorità austriaca militare nel 1866, durante l'armistizio; competenza giudiziaria; Amministrazione italiana succeduta all'espropriante condannata al pagamento di una indennità; interessi.

2965. Convieni distinguere, nel rapporto delle opere pubbliche, la espropriazione per causa di pubblica utilità dalla servitù di utilità pubblica: la prima trasforma la cosa da privata in pubblica; la seconda rende soltanto soggetta la cosa privata alla cosa pubblica in perpetuo, o a tempo determinato.

L'occupazione temporanea della proprietà privata per estrarne o far depositi dei materiali non costituisce una espropriazione, ma una servitù (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 7 marzo 1876; *Foro*, I, 519).

2966. Se l'intraprenditore di un'opera dichiarata di pubblica utilità interviene nel giudizio vertente tra l'espropriato e l'espropriante, e dichiara di assumere la responsabilità dei danni lamentati dal primo, e di corrispondergli quell'indennizzo che potrà essergli dovuto, si rende inutile e senza scopo ogni ulteriore istanza dell'espropriato contro l'espropriante.

Secondo il preciso disposto degli articoli 64 e 70 della legge 25 giugno 1865, trattandosi di danni temporanei derivanti dalla esecuzione dell'opera, di pretesi eccessi commessi dagli appaltatori, questi soli debbono risponderne, non l'espropriante (*La Legge*, 864, XII, C. C. di Torino, 12 luglio 1872; Bollo c. Comune di Moneglia).

2967. La occupazione di un terreno di privata proprietà destinato di fatto a cimitero per i morti di malattia contagiosa, non può essere temporanea.

Perciò il Comune che procede all'occupazione deve cingere a sue spese il terreno occupato di muro dell'altezza almeno di due metri, deve costruirvi una strada che vi ci conduca, e fornire questa di muri convenienti ai suoi margini; e quindi fra l'indennità dovuta al proprietario va anche il terreno da occuparsi per detta via e muri, oltre la rifazione dei danni sofferti dal detrimento del fondo che deve ancora rimanere in sua proprietà.

Il proprietario espropriato ha pure il diritto di essere sgravato dalla quota della tassa fondiaria relativamente al terreno che per la occupazione rimane di proprietà municipale (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 13 dicembre 1869; *Gazz. G.* XXII, I, 270).

2968. Può decretarsi in via d'urgenza l'occupazione del fondo espropriato per causa di pubblica utilità, ancorchè sia tuttora in corso il procedimento ordinario per determinare l'indennità dovuta all'espropriato.

Se però questo procedimento viene abbandonato o interrotto dall'espropriante per varianti che voglia introdurre nel piano primitivo, e sia perciò necessario un secondo decreto di espropriazione, l'espropriato, prevenendo l'espropriante, può frattanto ricorrere all'autorità giudiziaria, affinchè gli sia determinata l'indennità dovutagli, senza aspettare che dall'espropriante sia riassunta la interrotta procedura.

Acquistatosi dall'espropriato questo diritto, non ha più luogo il procedimento ordinario serotinamente ripreso (Sentenza della

Corte d'Appello di Roma, 26 novembre 1881; Ministero della guerra c. Tanlongo; *Temì Rom.*, 1882, 99).

2969. La costruzione di case per le abitazioni private, verificandosi eccezionali condizioni può essere considerata come di pubblico interesse, agli effetti della espropriazione forzata.

Nei casi urgenti o straordinarii, allorchè vogliasi eseguire senza dilazione un'opera di pubblico interesse, possono invocarsi e applicarsi le disposizioni generali per la immediata espropriazione forzata, senza tener conto delle particolari disposizioni che la legge contiene in ordine ai piani regolatori, tendenti a sancire preconcette norme di progressive ampliamenti.

Negli accennati casi relativi alla espropriazione per la costruzione di abitazioni private i proprietari non possono sottrarsi alla espropriazione stessa, esibendosi di fabbricare essi medesimi sulla loro proprietà (*La Legge*, 94, XII, Decreto reale 25 febbraio 1872; Municipio di Roma).

2970. La facoltà accordata dalla legge 3 febbraio 1871 per un biennio al Governo, di procedere con norme eccezionali alla espropriazione degli edifici e di altri immobili appartenenti alle corporazioni religiose di Roma, non può essere esercitata che nel caso in cui pel trasferimento della capitale fosse riconosciuta la necessità di occuparli.

Epperchè tale facoltà non può estendersi al caso in cui si tratti di domanda di espropriazione per fini estranei alle necessità del trasferimento della sede del Governo, sebbene per motivi dipendenti per sè stessi dal trasferimento medesimo.

È inaccettabile la domanda del Comune di Roma tendente ad ottenere l'applicazione della legge 3 febbraio 1871 all'espropriazione di immobili spettanti a corporazioni religiose, all'oggetto di costruire nuove case per le classi meno agiate e gli operai (*La Legge*, 289, XII, Par. del Cons. di Stato, 9 ottobre 1872; Giunta municipale di Roma).

2971. Il procedimento per l'occupazione dei fondi riverani nel caso di lavori idraulici a senso dell'articolo 71 della legge sulla espropriazione è solamente applicabile ai casi in detto articolo contemplati (*La Legge*, 34, X, Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, ai Prefetti, 6 dicembre 1869).

OSSERVAZIONI.

Nei casi di somma urgenza pei quali richiedesi un immediato provvedimento, è data facoltà al Prefetto o al sotto-Prefetto ed anche al Sindaco di autorizzare la immediata temporanea occupazione di fondi privati.

Anzi alcune volte l'urgenza di provvedere può essere tale che non si possa neanche attendere l'ordine del Sindaco: in tal caso la legge alla quale si obbedisce è quella dalla natura sancita.

In simili temporanee espropriazioni i diritti dei proprietari sono salvi, mediante il pagamento delle dovute indennità, da stabilirsi dal Prefetto, le quali devono tosto essere offerte ai proprietari, ed accettate, vengono subito soddisfatte. Se poi queste indennità non sono accettate, verranno intanto depositate nella cassa dei depositi giudiziari ed in seguito saranno determinate dai tribunali.

Il Sindaco il quale ha rimesso lo espropriante nel possesso del terreno occupato in esecuzione di un decreto dell'autorità superiore amministrativa, può chiedere nel giudizio, che l'espropriato muove per conseguire una maggiore indennità, di essere messo fuori di causa.

2972. L'atto di Governo non ingenera l'obbligo di indennizzo, quando la causa del danno risentito dal privato nella sua proprietà non risiede in quell'atto, ma scaturisce invece da una forza maggiore, che il Governo ha cercato con l'atto medesimo di regolare, per quanto potè, affinchè riuscisse meno funesta.

Applicazione di questo principio ai danni risentiti dalla proprietà privata in conseguenza di tagli di argini ordinati dalla pubblica amministrazione allo scopo di moderare la violenza delle acque, che già minacciavano lo squarciamento degli argini e il rigurgito nei punti più depressi.

L'apprezzamento fatto dai pubblici funzionarii, persone tecniche, che trattavasi di forza maggiore, è insindacabile dall'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Appello di Venezia, 21 maggio 1885; Camerini c. Ministero dei Lavori Pubblici).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme decise la stessa Corte con la sentenza di pari data, nella causa Casazza c. Ministero dei lavori pubblici. Notiamo solo uno speciale motivo, che si trova in questa seconda sentenza: « Nè regge l'obbietto, che, nel concreto caso, l'argomento che la parte appellata desume da ciò che i fondi dell'appellante sarebbero stati egualmente invasi dalle acque, quantunque il taglio della Fossa Polesella non si fosse eseguito, tocca, non la competenza, ma il merito. Con questo argomento si vuole stabilire la mancanza di un diritto civile o politico da far valere contro la pubblica amministrazione.

Ed ecco impegnata la questione sulla materia, per la quale si determina la competenza o no dell'autorità giudiziaria. Se a sciogliere tale questione devonsi esaminare le circostanze di fatto, ciò si pratica all'unico fine di desumerne la esistenza o no del diritto in senso oggettivo, rimanendo la questione sulla pertinenza del diritto in senso soggettivo, e sulla proponibilità dell'azione riservata al giudizio di merito, nell'ipotesi che la causa dovesse proseguire presso la giurisdizione ordinaria (art. 4 della legge 31 marzo 1877, n. 3761).

Sull'argomento si consultino pure le seguenti decisioni: quelle della Corte di Cassazione di Roma, 18 settembre 1883, Finanza c. Comune di Lucca (*Foro it.*, 1883, I, 1218; 1884, I, 419, con nota del prof. C. F. GABBA); 10 maggio 1883, Pellicano c. Amaduri (*Corte suprema* di Roma, 1883, 488; *La Legge* 1883, II, 473; *Annali*, p. sp., 129); 23 aprile 1883, Comune di Origgio c. Borletti (*Corte suprema* di Roma, 1883, 485); 19 aprile 1880, Favara c. Prefetto di Trapani (*Foro it.*, 1880, I, 356); 24 agosto 1881, Capitaneria del porto di Livorno c. Laind e Miler (*Foro it.*, 1881, I, 894); 19 maggio 1882, Verroggio c. Finanza (*Foro it.*, 1882, I, 905); quelle della Corte di Cassazione di Torino 28 dicembre 1878, Tatti c. Min. dei L. P. (n. 2974); 15 aprile 1869, Finanza c. Gastaldi (*Annali di giur.*, III, 2, 193); e 20 dicembre 1878 in causa Jacoli (n. 2973); quella della Corte d'appello di Venezia, 25 gennaio 1884, Marchiori c. Pisani ed altri (*Temì ven.*, 1884; *Bellini*, 1884, 134; *La Legge*, 1884, I, 23); e quella della Corte d'appello di Catanzaro, 9 gennaio 1885 (*Il Filangieri*, 1885, p. 302 con nota dell'avv. MIRAGLIA).

2973. Per gli effetti dell'indennità dovuta ai privati dalla pubblica amministrazione altro è il caso di cessione od occupazione di private proprietà, altro il danno che a queste ne derivi per il taglio d'argine di proprietà dello Stato eseguito per salvare proprietà private da una inondazione.

Se l'amministrazione pubblica, allo scopo di liberare beni privati da un'inondazione, taglia un argine demaniale, e quindi succede una seconda inondazione che danneggia le private proprietà, perchè le acque abbattono il nuovo argine, le cui opere di ricostruzione non sono terminate, non è dovuta indennità ai proprietari danneggiati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 20 dicembre 1878; Jacoli c. Ministero dei Lavori Pubblici; *Giur. Tor.* 1879, 207).

2974. L'inondazione di una proprietà privata, causata dallo sfioramento artificiale di un argine operato dagli agenti della pubblica amministrazione per iscongiurare danni maggiori a pregiudizio anche della navigazione, equivale ad un'occupazione temporanea, od almeno ad un uso dell'altrui proprietà a vantaggio pubblico; e però dà diritto al proprietario rimasto danneggiato dall'inondazione di esserne risarcito dall'amministrazione pubblica.

Tale diritto non viene meno perchè le proprietà inondate in conseguenza dello sfioramento artificiale dell'argine non si trovassero attigue a questo, quando la loro situazione era tale che le acque dovessero necessariamente inondarle per scaricarsi nel luogo voluto.

Nè è luogo a distinguere, per l'effetto del diritto al compenso, tra occupazione od uso dei beni altrui eseguito spontaneamente per pubblica utilità e occupazione, od uso imposto dalla necessità, a causa di disastro o di forza maggiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 dicembre 1878; Tatti c. Ministero dei Lavori Pubblici; *Foro*, 1879, I, 289).

2975. Quando l'appaltatore a prezzo fatto si assunse anche il carico delle indennità e delle pratiche di espropriazione necessarie per l'esecuzione delle opere, e per somma urgenza si occuparono i fondi dello espropriato senza preventivo pagamento, il prezzo dell'appalto resta sottoposto al privilegio del proprietario espropriato senza alcuna limitazione e senza che si debba attendere la definitiva collaudazione delle opere.

L'amministrazione appaltante, nelle cui mani dall'espropriato si procede al pignoramento delle somme che sian dovute all'appaltatore, non può opporre l'eccezione dell'inadempimento dei lavori e della non ancora seguita collaudazione, perchè essa deve in sostanza rispondere del prezzo della espropriazione: lo Stato è quello che espropria per mezzo degli appaltatori per l'utile pubblico (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 10 marzo 1877; Prefetto di Catania c. Cusumano; *Giur. Catania*, 1877, 52; *Bett.*, 1877, 569).

2976. Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità la indennità per regola deve precedere la occupazione dell'immobile altrui; ma nelle espropriazioni per urgenza può invece legittimamente la occupazione precedere, e la indennità seguire.

La indennità in ogni caso può essere determinata tanto in via contenziosa mediante regolare perizia, quanto in via privata mediante il reciproco accordo delle parti interessate.

Il potere pubblico che espropria contrae verso il cittadino espropriato un debito di quantità: debito che non perde la sua natura, sebbene soddisfatto in tutto o in parte, coll'assenso del creditore, mediante dazione di una cosa in soluto pagamento (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 28 dicembre 1881; Ospizio degli Esposti c. Finanze; *Tem. Rom.* 1882, 26).

2977. L'essere l'occupazione di un terreno dichiarata d'urgenza con decreto ministeriale non è d'ostacolo a che i tribunali decidano in ordine all'indennizzo e alla giusta valutazione dei danni, quando sia l'unica questione dedotta in giudizio (Sentenza del Tribunale di Castrovillari, 25 giugno 1867; *Riv. Amm.* XIX, 36).

2978. Lo stabilimento di cordoni sanitari per parte della pubblica amministrazione è atto d'impero, che non può essere impugnato come illegittimo e lesivo di privati diritti avanti l'autorità giudiziaria, nè apre l'adito ad azione di danni esperibile avanti i tribunali ordinarii.

Ma se in causa dei provvedimenti sanitari siasi temporaneamente occupato un edificio di proprietà privata, è dovuta al proprietario una giusta indennità, ed il conoscere della relativa azione rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria (Cod. civ., articolo 438; Legge 25 giugno 1865, art. 71; Legge sul cont. amm., art. 2, 4) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 25 maggio 1886; Ministeri dell'interno e della guerra c. Verdet e Boubèe).

2979. Un'occupazione temporanea di privata proprietà, qualunque abbia per causa la pubblica utilità, protratta oltre due anni, non può valere come un'espropriazione compiuta: affinchè la occupazione divenga giuridicamente definitiva, è necessario di procedere agli atti di espropriazione.

In caso di occupazione temporanea, l'azione che competè al proprietario non è più quella del pagamento del prezzo del fondo occupato, ma bensì l'altra di costringere l'occupante a procedere all'espropriazione per causa di pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 21 settembre 1871; *La Legge*, XII, II, 37).

2980. Il principio delle leggi civili circa l'espropriazione per pubblica utilità è generico, riguarda, cioè, tanto il tempo di pace, che quello di guerra, tanto le proprietà private nel loro tutto, quanto in ogni loro parte.

Non porta nocumento al privato che l'occupazione della sua proprietà non sia stata preceduta, a motivo di urgenti circostanze, dalle prescritte formalità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 6 luglio 1877; *Foro*, I, 989).

OSSERVAZIONI.

Ci piace qui notare che l'art. 74 della legge organica prescrive in via di eccezione per le opere militari che i piani di massima e di esecuzione non debbono avere alcuna pubblicità, e che non si può reclamare contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi; perchè altrimenti, a causa della espropriazione, si verrebbero a conoscere i piani di fortificazione: cosa impolitica e pericolosa.

L'ufficiale il quale è incaricato dell'esecuzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e di contro al nome e cognome, pone l'indennità offerta dall'amministrazione militare, e quindi lo trasmette al Prefetto, affinchè venga pubblicato nei Comuni in cui i beni sono situati. Del resto, dice l'articolo 75, sono applicabili le disposizioni contenute nei capi IV, V, VI e VII del titolo primo, cioè le disposizioni contenute negli articoli dal 24 al 64 della legge.

2981. Non col diritto internazionale o delle genti, ma col diritto pubblico interno che nella materia è regolato dal codice civile, vanno definite e decise le questioni tra lo Stato ed il privato, concernenti la privata proprietà da quello occupata, od usata a danno di questo.

La necessità implica l'idea d'utilità; e perciò l'articolo 438 del codice civile che obbliga lo Stato ad un compenso in caso di espropriazione per pubblica utilità, è applicabile anche quando tale espropriazione fosse fatta per necessità di guerra.

Non vi ha d'uopo di colpa per essere obbligati a compenso della espropriazione per pubblica utilità o necessità; che anzi lo articolo 438 esplicitamente ne esclude il concetto.

Tuttochè lo Stato rappresenti l'interesse collettivo non per questo cessa di contrar obblighi in faccia all'individuo; e contro l'esistenza di tali obblighi dal codice civile contemplati, non valgono le argomentazioni che un comandante di esercito rappresenti l'interesse anco di quelli che risentano il danno, e che la proprietà di ciascuno debba servire alla necessità di tutti, o simili altre massime astratte, a togliere efficacia alla legge, che obbliga la generalità a indennizzare l'individuo quando approfitti della cosa di questo col danno di lui.

In questo caso cessa il mandato che vorrebbe dedurre da dette massime, come dato dall'individuo allo Stato od al comandante dell'esercito che lo rappresenta.

Non può aversi come danno incidentale e fortuito, quale in tanti altri avvenimenti di guerra, quello che il direttore del genio,

o il capo dell'esercito assediante abbia deliberatamente apportato ad un fondo privato per le operazioni di guerra contro la città assediata; molto meno se ciò egli abbia fatto con invito al proprietario ad erigere in suo concorso una perizia dei danni da compensarsi.

In caso di guerra il comandante dell'esercito che ordina la espropriazione del fondo privato per praticare una strada o per altra opera guerresca, ha per natura di cosa il mandato dallo Stato anche a convenire sul relativo compenso al proprietario (*La Legge*, 544, VIII, C. C. di Palermo, 7 gennaio 1868; *Dirett. generale militare di Messina c. Tripodo*).

2982. La esecuzione di opere militari nell'interesse dello Stato, non dà luogo a reclamo, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa; ma solo può dare azione alla indennità.

Il deprezzamento cui il fondo vada soggetto per la esecuzione di un'opera che il vicino faccia nel suo, non dà luogo a risarcimento di danni, se il vicino ha agito nella sfera dei suoi diritti (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 7 luglio 1877; *Lugli c. Ministero della Guerra; R. Giur. Bol.*, 1878, 7; *Annali* 1878, 21).

2983. Nel computo dell'indennità per l'espropriazione parziale di un fondo in causa di pubblica utilità deve aversi riguardo al deterioramento subito dalla parte residuale in conseguenza tanto del frazionamento del fondo stesso, quanto della nuova destinazione ricevuta dalla parte espropriata.

Non tutti i danni per altro che alla detta parte residua possa eventualmente e lontanamente arrecare la costruzione dell'opera di pubblica utilità devono essere calcolati nella indennità, ma quelli soltanto che immediatamente e direttamente siano per derivarne.

Nella specie, espropriata una parte di un fondo per la costruzione di opere militari, il proprietario deve essere indennizzato del deprezzamento che dalla natura di quelle opere e dal frazionamento del fondo derivi alla parte non occupata; ma non può pretendere eziandio un compenso per i danni che potrebbero derivargli dall'imposizione eventuale e futura di servitù militare o dalle possibili contingenze di una guerra guerreggiata (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 31 dicembre 1879; *Ministero della Guerra c. Manzi; Foro*, 1880, I, 321).

2984. Gli abbattimenti di piante fatti per iscopo di difesa, anche solo due giorni avanti la dichiarazione di guerra, non sono danni di guerra, mancando appunto lo stato di guerra.

Le irregolarità commesse dal Governo nella procedura stabilita per l'espropriazione non sono di nocimento al diritto dell'espropriato. Il concetto giuridico di danno non è propriamente applicabile alla perdita di proprietà subita dal privato nell'espropriazione per pubblica utilità, ripugnando il concetto di danno al diritto che ha il Governo di espropriare.

Non è perciò risarcimento di danno, ma un conveniente compenso, quello che il privato riceve in iscambio della proprietà che gli vien tolta per pubblico interesse.

I debiti per le espropriazioni fatte dall'Austria nelle provincie venete a scopo di difesa anche prima della guerra non trapassarono nello Stato italiano.

I principii della successione universale di Stato a Stato non sono applicabili allorchè uno Stato come nella specie l'Austria, cede, in virtù di trattato, parte soltanto del suo territorio senza cessare di esistere.

In tal caso i rapporti taciuti nel trattato non vengono punto modificati, epperò nella specie gli *espropriati* continuarono ad essere *privati creditori dell'Austria* (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 30 marzo 1877; *Foro*, I, 1024).

2985. Nel caso di atterramento di piante ordinato ed eseguito dal Governo austriaco in Lombardia in via di espropriazione forzata consegnata in protocollo convenzionale, lo Stato italiano è obbligato al pagamento del relativo debito, siccome succeduto al Governo austriaco.

L'espropriato ha diritto in questo caso agli interessi dal giorno dell'avvenuta domanda (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 22 giugno 1877; *Comm. Amm. Ital. c. Corbella; Filangieri*, 1877, 148).

2986. Costruita un'opera di pubblica utilità (nella specie impiantato un arsenale od altro stabilimento od opificio militare) i proprietari dei vicini opifici, che si ritengano per quella pregiudicati, non possono ricorrere all'autorità giudiziaria a senso e per gli effetti dell'articolo 574 del Codice civile, ma solo per l'accertamento e risarcimento dei danni che ne siano derivati (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 20 dicembre 1878; Ministero della Guerra c. Bortolotti; *Bollettino*, 1879, 60; *R. Giur. Bol.* 1879, 5; *Bett.*, 1879, 321).

2987. Chiunque ritenga leso un suo diritto dall'esecuzione di opere di pubblica utilità (nella specie istituzione ed esercizio di

un arsenale militare) non può, riferendosi al disposto dell'articolo 574 del Codice civile, pretendere la riforma o la rimozione dell'opera stessa, e deve accontentarsi di chiedere la ricognizione del suo diritto e la indennità pel danno sofferto.

La contestazione innanzi all'autorità giudiziaria non può trascendere tali limiti; questa non è competente ad indagare se l'opera di pubblica utilità doveva o poteva eseguirsi diversamente, in modo da soddisfare al pubblico servizio, e lasciare ad un tempo incolume il diritto del privato.

Il risarcimento è dovuto non solo per la perdita intera, ma anche per la diminuzione di un diritto causato dall'esecuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 maggio 1879; Bortolotti c. Ministero della guerra; *Foro*, I, 971; *Annali* 1879, 584; *R. Giur. Bol.* 1880, 1).

2988. Quando le armi tacciono, e non sovrasta imminente pericolo di guerra; non può verificarsi il caso di forza maggiore, e quindi le previdenze di difesa, prese durante un armistizio dall'autorità militare, apportando un danno alla proprietà privata, non possono considerarsi quali conseguenze di guerra guerreggiata.

Laonde nel fatto di occupazione di terreni circostanti alle fortificazioni per meglio allargare la visuale ed aggiustare il terreno alle più efficaci e gagliarde difese, nella previsione più o meno lontana di ostilità future, si hanno i caratteri di una espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, che dà diritto all'espropriato in base ai paragrafi 365 e 1043 del Codice civile austriaco, a conveniente indennità.

Nè tale diritto può essere paralizzato nella sua azione dal fatto che una legge fosse sul proposito stata proposta al Parlamento, poichè i diritti quesiti non si tolgono di mezzo se non che da una legge promulgata.

È pertanto di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere sulle domande per indennità, proposte dai privati danneggiati dalla espropriazione del soprasuolo, per opera dell'autorità militare austriaca nel 1866, durante l'armistizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 22 gennaio 1881; Battagliarin c. Finanze; *Temi Ven.* 1881, 75; *La Legge*, 1881, I, 294; *Annali* 1881, p. sp., 23; *Corte S. Roma* 1881, 161; *Bett.*, 1881, p. sp., 67; *Bollettino* 1881, 263).

2989. Se nell'occasione di espropriazione operata per operazioni militari dalle truppe austriache nel 1859 in Lombardia, fu

stipulato che in pendenza della liquidazione, mediante perizia, decorresse un dato interesse a favore dell'espropriato fino al giorno in cui verrà diffidato di ricevere il pagamento; coll'aggiunta che cesserà tale interesse nel caso che a questo giorno egli non giustificasse la proprietà e libertà del fondo; e se l'espropriato non solo non venne mai diffidato del giorno del pagamento del prezzo od indennizzo, ma dovette anzi chiamare in giudizio l'Amministrazione italiana succeduta all'espropriante, la quale fu condannata al pagamento del compenso; essa non può opporre la prescrizione quinquennale degli interessi chiesti dall'espropriato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 aprile 1879; Finanze c. Anelli; *M. Trib. Mil.*, 1879, 456; *G. Trib. Mil.*, 1879, 452).

SEZIONE NONA.

Espropriazioni con obbligo di contributo ed espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale. Disposizioni finali e transitorie della legge 25 giugno 1865.

SOMMARIO.

2990. Contributo nella spesa per le opere di pubblica utilità: anche i Comuni e le Provincie sono ammesse al beneficio d'imporlo ai proprietari confinanti che ricevono un utile dall'opera pubblica; opere per la esecuzione di un piano regolatore edilizio, ecc.
2991. Scavi diretti a scoprire monumenti di antichità: possono giustificare la espropriazione per pubblica utilità.
2992. Opera d'arte apposta da secoli in una pubblica via con assegnazione di perpetuità: diviene monumento pubblico.
- 2993 e 2995. Monumento eretto da un feudatario per ricordo di famiglia in luogo pubblico: abolizione del feudo; non tolse ai successori il diritto di conservarlo; restauri; Comune; non vi si può opporre, perchè il monumento occupa il suolo stradale, ecc.
2994. Monumenti pubblici: i cittadini hanno azione *uti singuli* per reclamarne la conservazione; quest'azione non l'hanno per reclamare la collocazione di un monumento promessa da un privato.
- 2995 e 2993. Monumenti storici o artistici: possono essere proprietà di corpi morali, come di privati cittadini, e questi non hanno altro diritto che di conservarli; Stato; in virtù del diritto di tutela può espropriare per pubblica utilità i detti monumenti che sono in proprietà dei privati, ma non rivendicarli; edificio eretto per ricordare un avvenimento storico su di un

tronco di strada provinciale nell'abitato di un villaggio; si presume proprietà del Comune, ecc.; Comuni; non possono alienare gli edifici antichi senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

2996. Disposizioni ministeriali che provvedono ai mezzi di conservazione dei monumenti nazionali: debbono avere effetto, malgrado i diritti che i privati avessero potuto acquistarsi; Prefetto; può intervenire volontariamente nel giudizio istituito dal demanio dello stato relativo alla rifazione di danni per distruzione di un monumento antico; sequestro ai confini del regno di casse contenenti opere d'arte destinate alla esportazione ordinato dal Ministero delle finanze.
2997. Monumenti antichi: diritto siculo.
2998. Monumenti pubblici ed oggetti antichi ed artistici: diritto toscano.
2999. Opere d'arte antiche e monumenti pubblici: diritto pontificio.
3000. Decreto italico 20 novembre 1810 relativo alle bonifiche: non è più in vigore.

2990. La legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosce il principio che al beneficio di imporre l'obbligo del contributo nella spesa per le opere pubbliche ai proprietari confinanti, la cui proprietà per l'opera pubblica acquista maggior valore, sia ammesso non solamente lo Stato, ma anche i Comuni, le Provincie e i corpi morali.

Le opere che un Comune ha da eseguire per l'attuazione del suo piano regolatore edilizio di ampliamento, sono di quelle per le quali può essere imposto il contributo di cui sopra è parola.

A legittimare l'imposizione di questo contributo è sufficiente garanzia per gli interessati che ne sono colpiti, la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera fatta per Decreto reale.

È perciò necessario che sia dichiarato quali opere traggano con sè l'obbligo del contributo.

L'obbligo del contributo dovendo essere imposto in contemplazione della spesa che fa il Municipio non si estende a quelle opere la cui esecuzione è lasciata a cura e spese dei privati.

L'obbligo del contributo non può estendersi alle proprietà confinanti colle opere eseguite prima della legge che permette l'imposizione di esso (*La Legge*, 270, IX, Cons. di Stato, 20 febbraio 1869; Quesiti del Ministero dei lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

Abbiamo già veduto nell'articolo 9 della legge in esame che la dichiarazione di pubblica utilità deve farsi per legge, quando per l'esecuzione di una opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui ad essa. Tale disposizione che evidentemente tende ad allontanare qualsiasi

pericolo di abusi, era pur necessaria, perchè simili espropriazioni a preferenza delle espropriazioni comuni scuotono la libertà del privato dominio, e quindi una speciale disposizione di legge doveva sancirsi a garanzia del diritto dei privati.

Affinchè si possa per legge ai proprietari imporre di contribuire all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, richiedesi che i loro beni sieno confinanti e contigui all'opera, e che queste loro proprietà risentano dall'esecuzione dell'opera medesima aumento di valore. Nella stessa legge può essere indicata la misura del contributo, e le norme da seguirsi per esigerlo, ma se a tanto non provvede, devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80, 81, 82 della legge organica.

2991. Per quanto la legge 25 giugno 1865, non contempra il caso di espropriazioni per gli scavi diretti a scuoprire monumenti di antichità, ma soltanto al Capitolo V parli di espropriazione di monumenti già scoperti, pure la giurisprudenza amministrativa ha ammesso che quando lo scavo interessa la coltura generale ed il decoro della nazione si possa giustificare l'espropriazione, tanto più quando l'opposizione privata potrebbe impedire la prosecuzione di uno scavo già felicemente iniziato (*La Legge*, 1876, II, 185, Cons. di Stato, 24 novembre 1876).

2992. Un'opera d'arte d'autore insigne, apposta da secoli in una pubblica via con assegnazione di *perpetuità* diviene *monumento pubblico*, nè può essere distratta dai successori di coloro che ve la collocarono (*La Legge*, 820, V. C. d'App. di Genova, 10 luglio 1865; Canepa c. Chiesa).

2993. L'abolizione del feudo non tolse ai successori del feudatario il diritto di conservare un monumento da esso eretto a ricordo di famiglia in luogo pubblico.

Quindi, provato il possesso di ristaurare e mantenere quel monumento, il Comune non può farvi opposizione, solo perchè occupi il suolo stradale.

La storia concordemente narrata e non contraddetta da sana critica fa prova dei fatti che attesta.

Lo stesso è delle iscrizioni lapidarie collocate in pubblico e sempre ivi mantenute (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 18 luglio 1879; Isimbardi d'Adda c. Comune di Pieve del Cairo; *Giur. Tor.*, 1879, 479; *Bett.* 1879, 787; *M. Trib. Mil.*, 1879, 843).

2994. I cittadini hanno azione *uti singuli* per reclamare la conservazione dei pubblici monumenti nel luogo in cui prima vennero collocati con destinazione di perpetuità.

Ove per altro un privato abbia bensì destinato di porre in luogo pubblico un monumento, ma questo non siavi ancora stato

da lui collocato, i cittadini non hanno azione per chiederne la collocazione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 22 marzo 1878; Saccomanno c. Scotti; *Eco Gen.* 1878, 258; *Bett.* 1878, 409).

2995. È principio che la cosa demaniale, perdendo ogni carattere di cosa pubblica, sprofondando e rimanendo sepolta sotto terra, diviene accessione del suolo, e chi ha la proprietà della superficie, o l'ha prescritta, ha insieme acquistata e prescritta la proprietà di tutto ciò che si contiene nel sottosuolo.

I monumenti storici o artistici possono essere proprietà non solo dello Stato, delle provincie e dei comuni, ma anche dei privati cittadini, ed altro obbligo questi non hanno che di conservarli.

Lo Stato in virtù del diritto di tutela può espropriare, per causa di pubblica utilità, i monumenti storici od artistici, che sono in proprietà dei privati, ma non rivendicarli, come da illegittimi detentori (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 1 settembre 1880; Finanze c. Valsavoia; *Giur. Cat.* 1880, 199; *Annali* 1881, 79).

OSSERVAZIONI.

Il *Foro it.* nel Repertorio 1881, voce *Monumento pubblico* la riporta colla data del 1881 e colla citazione *Foro*, I, 1116; ma nel Repertorio 1880, stessa voce, la riporta colla data del 1880.

— L'edificio eretto per ricordare un avvenimento storico su di un tronco di strada provinciale, entrostante all'abitato di un villaggio, si presume proprietà del Comune, che, in dipendenza della proprietà del suolo stradale, può invocare l'articolo 448 del Codice civile, e la massima *res cedit solo*, e prendere carattere di pubblico monumento.

Il feudatario che per ragione del feudo aveva il dominio sulle pubbliche strade, sciolto il vincolo feudale su di queste, perdeva anche la proprietà del monumento eretto sulla pubblica via.

Aboliti i feudi, i restauri che gli eredi dell'antico feudatario avessero praticato a lunghi intervalli sul monumento non hanno il carattere di veri atti possessorii, abili a prescrivere, stante la piena equivocità del loro carattere, potendosi avere in conto di atti qualificativi di un preteso diritto, del pari che di puri atti di elargizione a pro' del Comune, tanto più facili a supporsi, in quanto per essi i detti eredi venivano a perpetuare la memoria dell'alta signoria esercitata un giorno dai loro antenati.

Ogni carattere prescrittivo delle riparazioni è poi escluso assolutamente dalla qualità pubblica e dalla conseguente imprescrittibilità del luogo ove le stesse si compievano (Sentenza del Tribunale di Vigevano, 18 luglio 1877; *Foro*, I, 1019).

— I Comuni non possono alienare gli edifizii antichi o gli avanzi di essi, nè farvi alcun lavoro senza il previo assenso del Ministero della pubblica istruzione (*La Legge*, 324, X, Circolare del Ministero dell'interno ai Prefetti, 9 agosto 1870).

OSSERVAZIONI.

A proposito di restauri agli edifizii monumentali vedasi nella nostra *Pratica dei lavori pubblici* (vol. I, p. 5) la importante circolare del Ministero della pubblica istruzione in data 21 luglio 1882.

2996. Le disposizioni ministeriali, che provvedono ai mezzi di conservazione dei monumenti nazionali, debbono avere effetto, malgrado i diritti che i privati avessero potuto acquistare su quei monumenti, sempre che con l'esercizio di tali diritti i ripetuti monumenti venissero a deturparsi (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 10 novembre 1879; Comune di Barletta c. Fondo pel culto; *Gazz. Proc.* XIV, 583; *R. Giur.* Trani, 1880, 49; *Filangieri*, 1880, 207).

— Il Prefetto, quale presidente della Commissione conservatrice di oggetti d'arte e di antichità, può intervenire volontariamente nel giudizio istituito dall'intendente di finanza nella rappresentanza del Demanio dello Stato, relativo alla rifazione del danno che è derivato dalla distruzione di un monumento antico.

Gli antichi monumenti sono per sè stessi inestimabili di prezzo pecuniario; e qualora una mano vandalica li avesse abbattuti, possono sulle tracce degli avanzi, ed usando dei materiali stessi rovesciati, restituirsi allo Stato (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 2 ottobre 1877; Villarmosa c. Demanio; *Giur. Cat.* 1877, 186).

— Non eccede le sue attribuzioni il Ministro delle finanze, ordinando alle guardie doganali il sequestro, ai confini del regno, di casse contenenti opere d'arte destinate alla esportazione, ove egli sospetti che sia questa un'infrazione delle leggi vigenti.

Un sequestro di tal genere non può quindi ingenerare in nessun caso responsabilità civile della autorità che lo ha ordinato.

Neppure per titolo di soverchio tempo speso a verificare la supposizione, da cui fu motivato il sequestro suddetto, può do-

mandarsi alle relative autorità risarcimento dei danni derivanti ai tribunali dello Stato.

L'autorità giudiziaria non è competente a sindacare un preteso mal uso, foss'anche doloso, dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge ad un'autorità amministrativa.

Di tali abusi deve dalla parte danneggiata sporgere reclamo all'autorità amministrativa superiore.

È invece competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei danni recati ai privati dagli agenti doganali per cattiva custodia o difettoso imballaggio delle merci depositate per legge nei magazzini della dogana (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 8 febbraio 1883; Ministero delle finanze e dell'interno c. Peyrano e Bignone; *Foro*, I, 1113).

2997. È antico disposto di leggi già da molto tempo esistenti nel reame siciliano, quello che proibisce la demolizione o in qualsivoglia modo la degradazione « anche nei fondi particolari » delle antiche costruzioni di pubblici edifizii che stanno a documento dell'antica grandezza degli avi.

È passibile quindi di pena colui che volle aspirare al vandalismo di fare abbattere l'Odeo del teatro greco di Catania, che costituisce al dir degli archeologi uno dei più bei monumenti della Sicilia (*La Legge*, 96, XIII, C. d'App. di Catania, 11 luglio 1872; ric. Sigona; *La giurisprudenza di Catania*, 1872, 141).

2998. Nell'interpretare la disposizione dell'articolo 1 del decreto del 16 aprile 1854 del Granduca di Toscana, col quale è vietata la rimozione, distruzione o abolizione di *qualunque oggetto d'arte, sì di pittura, come di scultura o plastica*, che esista esposto alla pubblica vista, ecc., senza il preventivo permesso del Governo, deve intendersi che questa designazione sia fatta in modo tassativo e non dimostrativo.

Se il legislatore enumera (come fa nel detto articolo) la *scultura*, al lato della *plastica*, mostra di volersi servire della parola *scultura* in senso stretto, cioè di arte del rappresentare figure umane o di animali o d'altro, lavorando con lo scalpello l'avorio, il marmo o la pietra, e non nel senso più lato di arte dello scolpire, che abbraccierebbe oltrechè la plastica stessa, l'incisione, la litotomia, ecc.

Il menzionato decreto granducale non contempla già qualsiasi oggetto artistico annesso agli edifici, qualunque sia la destinazione e l'uso a cui si trova addetto, ma riguarda soltanto quelli che vi

sono stati collocati per servire principalmente al pubblico ornato o per essere esposti alla pubblica venerazione; nè si può presumere che abbiano questa destinazione dal solo fatto di trovarsi esposti al pubblico (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 26 aprile 1884; Ministero della pubblica istruzione c. Filippi; *Foro*, I, 981).

— Non può in Corte suprema mettersi in discussione la buona fede dell'acquirente d'un oggetto d'arte, venduto senza un'espressa autorizzazione, e contro le disposizioni tuttora vigenti in Toscana, quando la buona fede con incensurabili apprezzamenti del giudice del merito è stata esclusa.

Se l'oggetto venduto non possa cadere in *commisum*, perchè subito alienato dall'acquirente a persona incognita, deve egli sborsare il prezzo che sta a rappresentarlo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 8 novembre 1884; Pacini; *Annali* 1884, 264; *Giur. Pen. Tor.*, 1885, 83; *Temi Ven.* 1885, 523).

— Il solo effettivo esercizio dell'azione civile preclude l'adito al danneggiato di costituirsi parte civile nel giudizio penale.

L'aver quindi i danneggiati formata una convenzione fra loro per promuovere il giudizio civile, non li impedisce dal costituirsi parti civili nel giudizio penale promosso d'ufficio dal Pubblico Ministero (Cod. di proc. pen., art. 7 e 109).

Il decreto 16 aprile 1854 del Granduca di Toscana, è tuttora in vigore in detta regione.

Tal decreto, col vietare la remozione degli oggetti di arte, di pittura, scultura e plastica di insigne pregio artistico, esposti alla vista del pubblico, intese di apportare una modificazione al diritto di proprietà dei privati sugli oggetti medesimi, di imporre cioè per pubblica utilità una servitù d'uso pubblico.

Ritenuta dal magistrato la destinazione *ad patriam* per intenzione del proprietario degli oggetti di insigne pregio artistico esposti al pubblico, è superfluo l'esaminare se col decreto granducale predetto siasi inteso di stabilire una presunzione *juris et de jure* di detta destinazione.

Ciò stante, il Ministero della pubblica istruzione ed il Comune del luogo in cui si trovavano esposti alla pubblica ammirazione oggetti di grande pregio artistico, stati rimossi senza permesso, hanno interesse a costituirsi parte civile nel giudizio penale.

L'art. 29 dello Statuto del Regno e l'art. 438 del codice civile contemplano la cessione totale o parziale della proprietà, non

già la sola limitazione o restrizione che per legge e per pubblica autorità si porta al diritto di disporre ed usare delle cose proprie, e per la quale non è luogo ad alcuna indennità.

Laonde, tra le dette disposizioni e l'art. 436 del cod. civile, ed il decreto granducale 16 aprile 1854, non havvi alcuna inconciliabilità.

Le leggi ed i regolamenti a cui accenna l'art. 436 del codice civile, non sono soltanto quelli espressamente richiamati dal codice civile o posteriormente emanati; sebbene anche tutte le leggi e i regolamenti anteriori non abrogati in uno dei modi indicati nell'articolo 5 delle disposizioni preliminari del codice civile.

La giurisprudenza interpretativa dell'art. 2 del regolamento di polizia punitiva toscano, ha bensì ammessa la buona fede anche nelle contravvenzioni come causa escludente la volontarietà dell'atto; ma spetta all'imputato stesso di darne la prova, ed è incensurabile il convincimento del magistrato di merito che lo esclude (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 24 ottobre 1888, Ric. Mognaini).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte di questa tesi si possono vedere nel medesimo senso le sentenze 24 marzo 1880 della stessa Cassazione di Firenze (*Foro it.*, Rep. 1880, voce *Parte civ.*, n. 12); 16 settembre 1881 della Cassazione di Torino (*Id.*, 1881, *id.*, n. 5) e 12 aprile 1880 (*Id.*, 1880, II, 286), ecc.

Sul diritto poi nei Comuni di costituirsi parte civile, si consultino le sentenze della stessa Cassazione di Firenze 7 luglio 1869 (*La Legge*, 1870, pag. 66), e della Cassazione di Torino 29 e 12 dicembre 1885 (*Foro it.*, Rep. 1886, voce *Parte civ.*, n. 17 e 18).

Quanto infine al regolamento di polizia punitiva per la Toscana del 20 giugno 1853 diremo che è stato abrogato dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (art. 137).

2999. Secondo l'editto Pacca, vigente nella provincia romana, allo Stato spettano due diritti sugli oggetti antichi rinvenuti o in altro modo raccolti dai privati proprietari; l'uno che consiste nel divieto di esportazione all'estero e l'altro di prelazione nella vendita dei medesimi.

Lo Stato che vuole avvalersi della prelazione, deve concorrere di fatto allo esercizio di questo diritto al momento della vendita, epperò i proprietari, ai quali non è vietato di vendere, non hanno altro obbligo che di prevenirlo in tempo affinchè provveda all'esercizio della prelazione (Sentenza del Tribunale di Roma, 4 aprile

1884; Castellani c. Ministero dei lavori pubblici; *Temi*, Rom., 1884, 375; *La Legge*, 1884, II, 671).

— A Roma essendo per legge del 28 giugno 1871 tuttora in vigore l'editto Pacca, sulle antichità, del 7 aprile 1820, il monumento rinvenuto appartiene allo Stato, nè spetta al proprietario del fondo altro diritto fuorchè quello di essere indennizzato della perdita del suolo (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia, 19 dicembre 1881; Ministero dei lavori pubblici c. Duca di Ripalta; *Foro*, 1882, I, 166).

— La regola generale scritta nell'articolo 447 del Codice civile, trova un'eccezione nell'articolo 5 della legge 28 giugno 1871, che mantiene in vigore le leggi e i regolamenti speciali concernenti la conservazione dei monumenti ed oggetti di arte scoperti nei fondi dei privati.

Fra queste leggi e regolamenti vi ha per le provincie romane il chirografo di Papa Pio VII del 1.º ottobre 1802, e l'editto del cardinale Pacca del 7 aprile 1820.

Per l'articolo 43 di detto editto non possono distruggersi gli avanzi di camere sepolcrali, di bagni o di altro, cui possa interessare la conservazione, nè togliersi i marmi, distaccarsi gli stucchi, o segarsi le pitture.

Per l'altro articolo 46, il proprietario, nel cui fondo sia scoperto un *monumento* meritevole di speciale riguardo, non ha altro diritto che quello di essere indennizzato della perdita del suolo dallo Stato, a spese del quale sarà costruito ciò che sia necessario alla conservazione del monumento ed a renderlo accessibile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 6 dicembre 1876; *Foro*, 1877, I, 575).

— I monumenti antichi, trovati nei fondi dei privati, appartengono al proprietario del fondo.

La legislazione pontificia su questa materia, non escluso l'editto Pacca del 7 aprile 1820, non mirava che allo scopo della conservazione dei monumenti, ma non era intesa a definire se la proprietà di essi appartenesse allo Stato o ai privati.

Dopo la pubblicazione dello Statuto costituzionale e del Codice civile italiano nella provincia romana, lo Stato che vuole espropriati il suolo ed il monumento deve pagare al proprietario il prezzo dell'uno e dell'altro a giusta stima (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 21 aprile 1876; *Foro*, I, 729).

— I monumenti antichi appartengono al patrimonio della nazione, comunque scoperti da privati ed in fondi privati.

L'editto del cardinale Pacca, 7 aprile 1820, sulla scoperta, sulla proprietà e sulla conservazione dei monumenti è tuttora in vigore nelle provincie di Roma.

Spetta per tale editto alla podestà della Direzione generale degli scavi il decidere se un monumento scoperto ha o no i caratteri di monumento antico, meritevole di particolare riguardo e conservazione, e perciò da devolversi in proprietà del Demanio.

Dichiarata la devoluzione al Demanio della proprietà di un monumento scoperto, il proprietario del suolo su cui si trova ha diritto all'indennizzo per la perdita del suolo stesso.

Non sono applicabili a tali monumenti le norme di legge relative alla espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità, dei monumenti pericolanti per incuria dei proprietari (*La Legge*, 1876, I, 195, Trib. civ. di Roma, 27 gennaio 1876; Ministero della istruzione pubblica c. Compagnia italiana fondiaria).

— I monumenti antichi appartengono al patrimonio della nazione.

Le varie leggi promulgate in diversi degli ex-Stati d'Italia per la conservazione dei monumenti antichi, e l'editto Pacca, dato in Roma il 7 aprile 1820, sono tuttavia in vigore.

Il governo può pertanto impedire che si seghino le pitture che ornano camere sepolcrali trovate in Roma, e può chiederne la devoluzione al Demanio dello Stato per assicurarne la conservazione, indennizzando il proprietario per la perdita del suolo (Sentenza del Tribunale di Roma, 5 febbraio 1876; *Foro*, I, 242).

— Il potere esecutivo, rappresentato dall'uno o dall'altro ministro rispetto ai capolavori artistici esistenti nella provincia romana, può agire per la osservanza dell'editto del cardinal Pacca del 1820.

Le restrizioni all'esercizio dei diritti privati, in conseguenza dei doveri imposti al potere esecutivo, derivano dalle necessità del convivere sociale e non danno luogo a risarcimento (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 16 gennaio 1883; Prefettura e Intendenza di Genova C. Peyrano e Tassi; *La Legge*, 1883, I, 327; *Bett.* 1883, p. sp., 136; *Annali*, 1883, p. sp., 47).

— Incorre nella contravvenzione, di che è parola all'art. 147 dell'editto sulle antichità e sugli scavi, pubblicato dal cardinale Pacca nel 7 aprile 1820, colui che, in seguito a scavi fatti, avendo rinvenuti oggetti di antichità, li vende, sebbene in Roma, senza la preventiva denuncia del rinvenimento all'autorità governativa.

La vendita in Roma è permessa da quell'editto solamente per gli oggetti (alcuni espressamente eccettuati) che furono rinvenuti prima dell'emanazione di quella legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 8 marzo 1880; Gutinelli; *Riv. Pen.* XII, 179; *Annali*, 1880, 112; *La Legge*, 1880, I, 551; *Bett.*, 1880, 1057).

— L'editto Pacca 7 aprile 1820, relativo alla conservazione degli oggetti di singolar pregio per l'arte o per la storia, ha tuttora vigore di legge nelle provincie costituenti l'ex-Stato pontificio.

In forza di tale editto, non spetta allo Stato che un semplice diritto di prelazione in caso di alienazione volontaria dei detti oggetti da parte del proprietario.

Siffatto diritto compete allo Stato anche se si tratti di vendite da eseguirsi in Roma, quantunque per queste il proprietario non abbia bisogno di ottenere la speciale licenza richiesta per le esportazioni e per le alienazioni da farsi all'estero.

Il giudizio sull'importanza degli oggetti posti in vendita spetta esclusivamente all'autorità governativa, ed è per conseguenza inammissibile la perizia chiesta all'uopo dal proprietario.

Per l'esercizio dell'anzidetto diritto di prelazione spettante allo Stato e per la conseguente determinazione del prezzo degli oggetti posti in vendita, non richiedesi necessariamente l'esperimento dell'asta pubblica.

Giusta l'art. 12 del citato editto, il Governo può vietare l'esportazione di oggetti di singolare pregio storico od artistico, senz'obbligo da parte sua di farne l'acquisto; nè contro tal divieto il proprietario ha azione esperibile avanti l'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 30 maggio 1885; Castellani c. Ministero dell'istruzione pubblica).

OSSERVAZIONI.

Vedasi sopra la sentenza della Corte d'appello di Perugia, 19 dicembre 1881, Minist. dei lav. pubb. c. Duca di Ripalta.

— L'editto del cardinal Pacca punisce la vendita di oggetti artistici di pregio senza il permesso dell'autorità, ancorchè non siano descritti nelle note dal medesimo editto ordinate (Editto del cardinal Pacca, 7 aprile 1820, art. 8).

La procedura occorrente per avere l'autorizzazione a vendere è tracciata dal regio decreto 22 marzo 1866.

L'editto Pacca è sempre in vigore, e le pene in esso stabilite sono applicabili a chi vende gli oggetti artistici di pregio senza la suddetta autorizzazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 marzo 1887; Ric. Petritoli).

— L'art. 46 dell'editto Pacca, tuttora vigente nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, disponendo che il proprietario del suolo riceva una indennità per quella parte su cui s'innalza un monumento, non disconosce con ciò la proprietà a lui spettante sul medesimo, ma solo provvede alla sua conservazione.

Il possesso di un monumento per oltre trent'anni con giusto titolo e buona fede è sufficiente per l'acquisto della proprietà.

Per gli art. 49 e 50 del citato editto, l'inventore di oggetti d'arte scoperti per caso fortuito non ne acquista la proprietà, ma ha solo diritto alla metà del loro valore (Editto Pacca, 7 aprile 1820, art. 46, 49, 50) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 7 luglio 1887; Porta Lazi c. Ministero della pubblica istruzione).

OSSERVAZIONI.

Relativamente alla proprietà dei monumenti antichi o artistici, ed all'acquisto di essa per prescrizione, nonchè per le altre quistioni cui i monumenti danno luogo, vedi sopra le seguenti sentenze della Cassazione di Roma 6 dicembre 1876, riassunta nel *Rep. del Foro* 1877, voce *Monumento pubblico*, con questa data e altrove citata colla data 6 febbraio 1876 (1877, I, 574); della Corte d'appello di Roma, 21 aprile 1876 e 30 maggio 1885; della Corte d'appello di Catania 1 settembre 1880 (n. 2995); della Corte d'appello di Perugia 19 dicembre 1881; del Tribunale di Roma 5 febbraio 1876 e del Tribunale di Vigevano 18 luglio 1877 (n. 2995).

— Spetta esclusivamente al Ministero dell'istruzione pubblica il concedere o negare la licenza, di cui è parola all'art. 9 dell'editto Pacca, per l'alienazione, anche nell'interno dello Stato, degli oggetti d'arte ivi contemplati; e contro il diniego del Ministero non è esperibile azione avanti l'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 20 giugno 1891; Bardini c. Ministero della istruzione pubblica).

OSSERVAZIONI.

La confermata sentenza della Corte d'appello di Bologna 7 maggio 1889 fu riassunta nel Repertorio generale del *Foro* di quell'annata, voce *Monumenti e oggetti artistici*, n. 6.

Quanto al divieto di esportazione di cui è parola all'articolo 12 del citato editto vedi sopra la sentenza della Corte d'appello di Roma 30 maggio 1885.

3000. Il decreto italico del 20 novembre 1810, relativo alle bonifiche ha cessato di essere in vigore dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici (*La Legge*, 41, XIV, Cons. di Stato, 20 giugno 1873).

FINE.

INDICE ALFABETICO RIASSUNTIVO

DEI 4 VOLUMI DELL'OPERA

(Abbreviazioni delle citazioni.)

Pel Vol. 1.^o o parte prima, pagina... — p. I, p. ...
» » 2.^o o parte seconda, pagina... — p. II, p. ...
Pei » 3.^o e 4.^o o parte terza, numero... — p. III, n. ...

A

Abitato (Igiene dell'). V. Igiene dell'abitato.

Accesso giudiziale (comparsa per ammissione di), p. I, p. 311.

— Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 304.

— Quando e come ha luogo, p. I, p. 311.

— Questioni relative, p. III, n. 984 a 994.

Acqua corrente (Diritto di usare dell') nella nostra proprietà, p. II, p. 26.

Acqua quotidiana, estiva, continua, ecc., p. II, p. 207.

Acque (Distribuzione di) per ruota, p. II, p. 208.

Acque (Restituzione di) p. II, p. 240.

Acque: consorzii, p. II, p. 615.

— Diritto di usare di una sorgente di acqua che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.

— Misura, p. II, p. 205.

— Scolo naturale dai fondi superiori sui fondi inferiori, p. II, p. 8.

V. Corsi d'acqua.

Acque a scopo industriale (Consorzii delle), p. I, p. 494.

Acque colatizie, p. II, p. 209.

Acque date a livello, p. II, p. 240.

Acque e strade: porti, spiagge e lido del mare; legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4.^o, p. 54.

Acque e terreni insalubri, p. III, vol. 3.^o, p. 478.

Acque private, p. II, p. 635.

Acque pubbliche: Capitolato generale pel pagamento delle spese di piena dei corsi d'acqua amministrati dallo Stato, p. I, p. 121.

— Derivazione ed uso; consorzii, p. I, p. 469 e p. III, n. 1753 a 1761. V. anche Derivazione di acque pubbliche.

— Opere nocevoli al loro buon regime, p. III, n. 1799 a 1834.

— Polizia, p. III, n. 1920 a 1932.

— Questioni preliminari, p. III, n. 1666 a 1679.

— Regolamenti pel loro uso, p. III, n. 1015 a 1017.

— Riassunto della legge sui lavori pubblici, p. II, p. 611.

Acque sfuggite o perdute, p. II, p. 209.

- Acque vive o morte**, p. II, p. 209.
- Acquedotto** (Diritto di), p. II, p. 167.
- Acquedotto** sul fondo altrui (Atto di interpellanza formale per concessione di), p. I, p. 683.
- Acquisti** di terreni in seguito ad allineamento, p. II, p. 395.
- Aggiudicazione** (Avviso di provvisoria). V. Avvisi d'asta.
- Aggiudicazioni**, p. III, n. 23 a 32.
- Ajuole**. p. II, p. 418.
- Alberi**. V. Fossi e siepi.
- Allaggio** (Sentieri di), p. II, p. 48.
- Allargamento** delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.
- Allineamento**: considerazioni generali, p. II, p. 358.
— Considerazioni speciali, p. II, p. 392.
- Alzamento** (Come si acquisti la proprietà dell'), p. II, p. 93.
- Alzamento** del muro divisorio, p. II, p. 86.
- Ammassi** di materie corrosive, p. II, p. 146.
- Amministrazione** di ferrovie o tramvie: responsabilità civile, p. III, n. 1480 a 1499.
- Ampliamento** (Piani di), p. II, p. 406.
- Appalti**: cauzioni, p. III, n. 50 a 54.
— Cessione; questioni diverse, p. III, n. 251 a 262.
— Tassa di registro, p. III, n. 530 a 535.
— Compartecipazione di terzi; società coll'appaltatore, p. III, n. 247 a 250.
— Depositi, p. III, n. 48 a 49.
— Emolumenti, compensi e aumenti di tariffa, p. III, n. 284 a 294.
— Fidejussione, p. III, n. 55 a 56.
— Gratificazioni, mercedi, premi, perdite e danni, p. III, n. 295 a 310.
— Indennità o indennizzi, p. III, n. 273 a 283.
— Interessi, p. III, n. 311 a 318.
— Nullità, p. III, n. 57 a 76.
— Opere addizionali, p. III, n. 42.
— Pagamenti, p. III, n. 263 a 272.
- Appalti**: Pignoramenti e sequestri, p. III, n. 334 a 344.
— Prescrizione, p. III, n. 483 a 485.
— Privilegi, p. III, n. 332 a 333.
— Responsabilità, p. III, n. 345 a 388.
— Tassa di bollo, p. III, n. 493 a 496.
— Tassa di registro, p. I, p. 26; p. III, n. 506 a 529.
- Appalti a corpo**: appalti a misura, p. II, p. 317; p. III, n. 209 a 212.
- Appalti à forfait** o a cottimo, p. III, n. 186 a 208.
- Appalti comunali**: capitolato generale di condizioni; Accettazione del deconto finale, p. I, p. 143.
— Accettazione provvisoria, p. I, p. 143.
— Acconti, p. I, p. 142.
— Allestimento del deconto finale, p. I, p. 142.
— Apertura e sviluppo dei lavori, p. I, p. 137.
— Appalti a corpo, p. I, p. 133.
— Appalti a misura, p. I, p. 199.
— Appalti divisi in lotti, p. I, p. 130.
— Appropriazione indebita, p. I, p. 139.
— Approssimazione nei calcoli, p. I, p. 141.
— Approssimazione nelle misure, p. I, p. 141.
— Assistenza dell'impresario, p. I, p. 137.
— Casellari e deconto, p. I, p. 142.
— Certificati definitivi, p. I, p. 142.
— Certificati provvisorii, p. I, p. 142.
— Certificati separati, p. I, p. 143.
— Compensi per danni, p. I, p. 135.
— Computo dell'importo dei lavori, p. I, p. 140.
— Concorso nelle misure, verificazioni, ecc. p. I, p. 136.
— Condizione per l'ammissione all'asta: certificato d'idoneità, p. I, p. 130.
— Condizioni al pagamento, p. I, p. 140.
— Condizioni comuni coi procedimenti d'asta, p. I, p. 131.
— Consegna, p. I, p. 1, 137 e 139.
— Contestazioni, p. I, p. 135.

Appalti comunali: contraddittorio, p. I, p. 141.
 — Cose comprese nei prezzi d'opere, p. I, p. 136.
 — Criterio di collaudo, p. I, p. 144.
 — Delegazione pel collaudo, p. I, p. 143.
 — Deliberatarii; un solo è il deliberatario, p. I, p. 132.
 — Deposito, p. I, p. 130.
 — Determinazione, p. I, p. 142.
 — Dispensa dal permesso di polizia, p. I, p. 136.
 — Distinzione delle imprese, p. I, p. 125.
 — Divieto di cessione di crediti e di procura, p. I, p. 133.
 — Divieto d'esecuzione senza ordine formale, p. I, p. 135.
 — Divieto di occupare suolo comunale, p. I, p. 139.
 — Divieto di subappalto, p. I, p. 133.
 — Divieto di variazioni, p. I, p. 135.
 — Documenti facienti parte del contratto, p. I, p. 132.
 — Eccezioni, p. I, p. 135.
 — Esclusione dagli appalti, p. I, p. 131.
 — Estrazione dai magazzini, p. I, p. 139.
 — Facoltà risolutiva, p. I, p. 133.
 — Forma degli ordini, p. I, p. 135.
 — Garanzia e manutenzione delle opere, p. I, p. 137.
 — Guarentigia, p. I, p. 132.
 — Introduzione nei magazzini, p. I, p. 139.
 — Lavori in economia: note, p. I, p. 141.
 — Liberazione dell'impresa, p. I, p. 144.
 — Libretto delle misure, p. I, p. 141.
 — Materiali, p. I, p. 141.
 — Materiali difettosi rifiutati, p. I, p. 138.
 — Modi d'appalto, p. I, p. 125.
 — Modificazioni, p. I, p. 134.
 — Obbligatorietà dei contratti, p. I, p. 133.
 — Obblighi di concorso dell'impresa, p. I, p. 144.

Appalti comunali: obblighi per le opere su suolo pubblico, p. I, p. 139.
 — Oblazioni orali, p. I, p. 130.
 — Offerte in miglioramento, p. I, p. 129.
 — Oggetti ritrovati o di spoglio: spettanza, p. I, p. 139.
 — Operai, p. I, p. 142.
 — Opere a blocco, p. I, p. 142.
 — Opere ad estimo, p. I, p. 142.
 — Opere non collaudabili, p. I, p. 144.
 — Osservanza delle norme e delle buone regole d'arte, p. I, p. 138.
 — Osservanza delle norme stipulate, p. I, p. 138.
 — Osservanza delle norme stipulate o date dalla Direzione, p. I, p. 138.
 — Paga d'ufficio degli operai, p. I, p. 140.
 — Partiti segreti, p. I, p. 130.
 — Penali in caso di ritardo, p. I, p. 134.
 — Penali per lavoro mal fatto, p. I, p. 138.
 — Penali per materiali difettosi se impiegati, p. I, p. 138.
 — Penali per ritardo o rifiuto di stipulazione, p. I, p. 132.
 — Piccole mancanze, p. I, p. 144.
 — Pretese posteriori, p. I, p. 143.
 — Primo incanto, p. I, p. 126.
 — Procedimenti d'asta, p. I, p. 127.
 — Procedimento per offerte orali, p. I, p. 131.
 — Procedimento per offerte scritte, p. I, p. 131.
 — Pubblicazione degli avvisi d'asta, p. I, p. 126.
 — Pubblicazione preventiva, p. I, p. 144.
 — Qualità dei materiali, p. I, p. 138.
 — Questioni sulle misure, p. I, p. 141.
 — Rappresentanza dell'impresa, p. I, p. 134.
 — Requisiti per dar luogo al collaudo, p. I, p. 143.
 — Resiliazione del contratto, p. I, p. 134.
 — Responsabilità verso i terzi, p. I, p. 136.

- Appalti** comunali: riferimento al Regolamento 19 dicembre 1875, p. I, p. 140.
- Secondo incanto, p. I, p. 126.
 - Sequestri, p. I, p. 140.
 - Soggezioni dell'impresa, p. I, p. 135.
 - Sospensione d'opere, p. I, p. 134.
 - Spese di aggiudicazione, p. I, p. 132.
 - Subordinazione agli ordini, p. I, p. 136.
 - Subordinazione ai regolamenti, p. I, p. 136.
 - Subordinazione dell'impresario e suoi dipendenti, p. I, p. 137.
 - Tempo per le misure, p. I, p. 141.
 - Tempo per l'esecuzione, p. I, p. 134.
 - Termine (fatali) per miglioria dei prezzi d'aggiudicazione, p. I, p. 128.
 - Termine per la stipulazione, p. I, p. 132.
 - Tracciamenti: apparecchi, p. I, p. 137.
 - Uso di materiali dell'amministrazione, p. I, p. 138.
 - Valore del libretto, p. I, p. 142.
 - Valutazione delle misure, p. I, p. 141.
 - Visita, p. I, p. 144.
 - Questioni diverse, p. III, n. 154 a 158.
- Appalti** dello Stato, p. III, n. 129 a 148.
- Appalti** di pedaggi, p. III, n. 178 a 183.
- Appalti** di strade: contratti. V. Contratto d'appalto.
- Questioni diverse, p. III, n. 166 a 177.
- Appalti** e cottimi: azioni di nullità e di rescissione, p. I, p. 16.
- Diritti ed obblighi dell'imprenditore nella loro esecuzione, p. I, p. 2; p. III, vol. 3°, p. 69.
 - Errore materiale di prezzo, p. III, n. 236 a 238.
 - Errori di fatto e di calcolo, p. III, n. 234 a 235.
 - Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3°, p. I.
 - Massime diverse, p. III, n. 536 a 565.
- Appalti** e cottimi: natura e formazione, p. I, p. 1; p. III, vol. 3°, p. 3.
- Appalti** e incanti: Formalità, p. III, vol. 3°, p. 14.
- Visto e ingerenze del prefetto, p. III, n. 35 a 41.
- Appalti** provinciali, p. III, n. 159 a 165.
- Appalto** quale atto civile, p. III, n. 389 a 398.
- Appalto** quale atto commerciale, p. III, n. 399 a 412.
- Appalto.** V. Contratti d'appalto.
- Apposizione** di termini, p. II, p. 38.
- Appello** dalle sentenze degli arbitri p. III, n. 945 a 950.
- Arbitramenti**: competenza arbitrale, p. III, n. 825 a 837.
- Quali cose si possono compromettere in arbitrii e quali no, p. III, n. 823 a 824.
 - Rinunzia alla competenza arbitrale, p. III, n. 838 a 841.
- Arbitramenti** e perizie: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3°, p. 304.
- Questioni diverse, p. I, p. 302; p. III, n. 776 a 795.
- Arbitri**: accettazione, p. III, n. 860 a 862.
- Appello dalle loro sentenze, p. III, n. 945 a 950.
 - Atto di compromesso, p. I, p. 315.
 - Azioni di nullità del lodo, p. III, n. 925 a 944.
 - Desistenza dopo l'accettazione, p. III, n. 865 a 867.
 - Formalità istruttorie e formalità della sentenza di compromesso, p. III, vol. 3°, p. 406.
 - Nomina, p. III, n. 843 a 859.
 - Onorarii, p. I, p. 295; p. III, n. 871 a 872.
 - Revoca della nomina, p. I, p. 318.
 - Ricorso in cassazione dalle loro sentenze, p. III, n. 953 a 955.
 - Ricusazione, p. III, n. 868 a 870.
 - Rivocazione delle loro sentenze, p. III, n. 951 a 952.

Arbitri: surrogazione, p. III, n. 863 a 864.
 — Verbale di remissione al tribunale, p. I, p. 316.
Arbitri autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori, p. III, n. 963 a 966.
Arbitri conciliatori: nomina e ricusazione, p. III, n. 956 a 962.
Arbitri e arbitramenti, p. III, vol. 3^o, p. 373.
Arbitri e sentenze arbitrali: massime diverse, p. III, n. 967 a 982.
Architetti: onorarii, p. I, p. 295.
 — Responsabilità, p. II, p. 337.
Architetto: indennizzo al proprietario, p. II, n. 436.
Argini ed altre opere idrauliche: generalità, p. III, n. 1783 a 1787.
 — Progetti per costruzione o modificazione, ecc., p. III, n. 1788 a 1798.
Asta: avvisi, p. III, n. 1 a 6.
 — Moduli. V. Avvisi d'asta.
Assenti (Beni degli): espropriazione. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4^o.
Asta giudiziale, p. III, n. 33 a 34.
Attestati di privativa: nullità, ecc., p. III, n. 1616 a 1623.
 — Questioni diverse, p. III, n. 1597 a 1608.
Atti d'appalto: esecutorietà, p. III, n. 35.
 — Registrazione, p. I, p. 26.
Attingimento (Diritto di), p. II, p. 195.
Atto di compromesso con accettazione degli arbitri, p. I, p. 315.
Aumenti e ribassi negli appalti, p. III, n. 12 a 22.
Autorizzazione di fabbricare: procedimento amministrativo per ottenerla, p. II, p. 399.
Avant - metrè, p. II, p. 318.
Avvisi d'asta: moduli relativi, p. I, p. 221.
 — Questioni diverse, p. III, n. 1 a 6.
Azioni di nullità del lodo, p. III, n. 925 e 944.

Azioni relative agli appalti ed ai cottimi; azioni di nullità e di rescissione dei contratti d'appalto, p. I, p. 16; p. III, vol. 3^o, p. 211.
Azioni in genere, p. II, p. 242.
Azioni petitorie, p. II, p. 253.
Azioni possessorie, p. II, p. 245.
Azioni relative alla servitù, p. II, p. 242.

B

Bagni. V. Stabilimenti balnearii.
Balconera, p. II, p. 181.
Battente, p. II, p. 205.
Bealera, p. II, p. 181.
Beni da espropriarsi: designazione, p. II, p. 477.
Beni incolti comunali: legislazione, p. III, vol. 3^o, p. 461.
 — Questioni relative, p. III, n. 1159 a 1168.
Beni di spetianza di minori, interdetti, assenti, corpi morali, ecc. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4^o.
Beni stabili: stima, p. I, p. 287.
Bocca d'acqua: forma, p. II, p. 204.
Bocche d'acqua libere limitate e tassate, p. II, p. 205.
Bocchetto, incile, p. II, p. 181 e 238.
Bollo. V. tassa di bollo.
Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, p. I, p. 412.
Bonificazioni in genere, p. I, p. 393.
Bonificazioni: norme per la compilazione dei progetti di massima delle opere relative, p. I, p. 444.
 — Tassa, p. III, n. 1029 a 1039.
 — V. Consorzi.
Bonifiche e prosciugamenti: lavori relativi, p. III, n. 1018 a 1028.
 — Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3^o, p. 460.
Boschi (Divieto di costruire vicino ai), p. II, p. 57.
 — Esame delle principali disposizioni legislative, p. III, n. 1113 a 1158.

Boschi (Divieto di costruire vicino ai)
Generalità e massime diverse, p. III,
n. 1074 a 1112.
Boschi e Foreste: legislazione e biblio-
grafia, p. III, vol. 3°, p. 461.
Brevetti d'invenzione, p. III, n. 1597
a 1608.

C

Caldaje a vapore: prove relative; tasse,
p. I, p. 392; p. II, p. 646.

Camini e focolari, p. II, p. 138.

Canali: navigazione e fluitazione p. III,
n. 1915 a 1919.

Cantine (Volte di), p. II, p. 142.

Capo d'acqua, p. II, p. 237.

Casa (Piani di una): comproprietà, p. II,
p. 107.

Case di abitazione. V. Costruzioni com-
piute.

Catasto, p. II, p. 645.

Cateratte a battente, p. II, p. 205.

Cave e miniere, p. II, p. 63.

Censimento, p. II, p. 645.

Certificati di pubblicazione. V. Avvisi
d'asta.

Certificato di non seguita offerta del
ventesimo, p. I, p. 234.

Cessioni di appalti: Questioni diverse,
p. III, n. 251 a 262.

— Tassa di registro, p. III, n. 530 a
535.

Cessioni ed acquisti di terreni in se-
guito ad allineamento, p. II, p. 395.

Chiavica, p. II, p. 181.

Chiusura dei fondi (Diritto di), p. II,
p. 44.

Chiusura (Quando è obbligatoria la)
fra vicini a spese comuni, p. II, p. 103.

Cigli esterni o margini liberi, p. II,
p. 48.

Cimiteri (Divieto di costruire vicino
ai), p. II, p. 59.

— Obbligo dei Comuni di costruirli e
mantenerli, p. III, n. 1050 a 1057.

— Polizia, p. III, n. 1058 a 1073.

Cisterne e pozzi, p. II, p. 132.

Citazione per nomina di periti, p. I,
p. 313.

Clausola compromissoria, p. I, p. 318;
p. III, vol. 3°, p. 373.

Coda dell'acqua, p. II, p. 208.

Colmate, p. II, p. 188.

Colpa aquiliana o extra-contrattuale:
legislazione e bibliografia, p. III, vol.
3°, p. 592.

— V. Responsabilità civile.

Colpa contrattuale: danni per inadem-
pimento di contratto, ecc. V. Respon-
sabilità civile.

— Legislazione e bibliografia, p. III,
vol. 3°, p. 592.

Competenza arbitrale e rinunzia a que-
sta, p. III, n. 825 a 841.

Comparsa per ammissione di perizia e
accesso giudiziale, p. I, p. 318.

Comparsa per ricusazione di perito,
p. I, p. 319.

Compromesso (Atto di) con accetta-
zione degli arbitri, p. I, p. 315.

— Cessazione, p. III, n. 842.

— Condizioni essenziali per la sua vali-
dità, p. III, n. 807 a 814.

— Generalità e formalità, p. III, n. 796
a 806.

— Nullità, p. III, n. 815 a 822.

— Proroga, p. III, n. 907 a 913.

Comproprietà d'un muro: come si
acquisti, p. II, p. 93.

Comproprietà fra proprietari di diffe-
renti piani di una casa, p. II, p. 107.

Comuni: beni incolti; legislazione,
p. III, vol. 3°, p. 461.

— Cimiteri, p. III, vol. 3°, p. 490.

— Responsabilità civile, p. III, n. 1470
a 1479.

— Risanamento; legislazione, p. III,
vol. 3°, p. 462.

Comunione (Atto di opposizione a di-
visione della), p. I, p. 689.

— Citazione per ottenere opportuni
provvedimenti contro le deliberazioni
della maggioranza dei comunisti, o nel
caso di mancata maggioranza, p. I, p. 688.

- Comunione** (Atto di opposizione e divisione della): convenzione da cui procede, p. I, p. 688.
- Concessioni** di viabilità, p. II, p. 397.
- Concessioni** governative. V. Tassa sulle concessioni governative.
- Concessioni** nuove d'acqua, p. II, p. 206.
- Concime** (Fossi di), p. II, p. 138.
- Conduttore**: diritti ed obblighi, p. III, n. 1269 a 1330.
- Confini**: stime periziali, p. I, p. 283.
- Consegna** delle opere, p. III, n. 1343 a 1349.
- Consorzii** delle acque a scopo industriale, p. I, p. 494.
- Consorzii** d'irrigazione, p. I, p. 503; p. III, n. 1762 a 1782.
- Consorzii** di strade ed acque: generalità e questioni diverse, p. II, p. 615; p. III, n. 1680 a 1711.
- Consorzii** di bonifica e di prosciugamento, p. III, n. 1745 a 1750.
- Consorzii** di derivazione ad uso di acque pubbliche, p. III, n. 1753 a 1761.
- Consorzii** di difesa, p. III, n. 1733 a 1739.
- Consorzii** idraulici in genere, p. III, n. 1712 a 1732.
- Consorzii** per argini, p. III, n. 1740 a 1744.
- Consorzii** per iscoli artificiali, p. III, n. 1751 a 1752.
- Consorzii** per strade in genere, p. III, n. 2177 a 2220.
- Consorzio** (Adesione ad un), p. I, p. 687.
- Contraffazione** in materia di privativa industriale, p. III, n. 1624 a 1626.
- Contraffazione** in materia di marchi di fabbrica, p. III, n. 1650 a 1665.
- Contratti**: requisiti, ecc., p. I, p. 246.
- Contratti** d'appalto: atto pubblico; riserve; scrittura privata, p. III, n. 47.
- Esecutorietà; approvazione, p. III, n. 434 a 443.
- Modificazioni, p. I, p. 246.
- Nullità, p. III, n. 478 a 482.
- Contratti** d'appalto: registrazione, p. I, p. 26.
- Requisiti per la loro validità, p. I, p. 1; p. II, p. 315.
- Risoluzione o rescissione, p. III, n. 444 a 477.
- Stipulazione, p. III, n. 426 a 433.
- Contratti**, d'appalto per demolizioni, p. I, p. 244.
- Contratti** d'appalto per costruzione di strade comunali obbligatorie, p. I, p. 239.
- Contratti** in genere: azioni di nullità o di rescissione, p. I, p. 16.
- Intimazione per la loro esecuzione, p. I, p. 243.
- Contratti** in seguito a pubblico incanto, p. I, p. 236.
- Contratto** a trattativa privata, p. I, p. 238.
- Contratto** con clausa penale, p. I, p. 243.
- Contratto** (Danni per inadempimento di): legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3°, p. 592.
- V. Responsabilità civile.
- Contratto** di locazione d'opera: risoluzione, p. III, n. 1350 a 1363.
- Contributi** idraulici: esonerazione, p. I, p. 501.
- Contributo** (Espropriazioni con obbligo di). V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4°.
- Contro-muri** ed opere richieste per certe costruzioni, p. II, p. 125.
- Contro-muri** fra due fondi che non sono allo stesso livello, p. II, p. 146.
- Convenzione** da cui procede comunione, p. I, p. 688.
- Coperture** in opera, tutto compreso (Prezzi delle), p. I, p. 217.
- Copie** dei disegni: tariffa dei prezzi, p. I, p. 145.
- Corpi** morali (Beni dei): espropriazione. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4°.
- Corpo** d'acqua, p. II, p. 205.

Corsi d'acqua non navigabili, nè atti al trasporto dei legnami a galla, p. II, p. 30.

Costruzioni compiute: alberghi di lusso e di disposizione moderna (Prezzi degli), p. I, p. 219.

— Capannoni o Scheds (Prezzi dei), p. I, p. 219.

— Capannoni o Scheds economici (Prezzi dei), p. I, p. 220.

— Case d'abitazione civili (Prezzi delle), p. I, p. 219.

— Case d'abitazione per la classi operaie (Prezzi delle), p. I, p. 219.

— Case di abitazione ricche (Prezzi delle), p. I, p. 219.

— Case di abitazione signorili (Prezzi delle), p. I, p. 219.

— Fabbricati per uso di uffici, scuole, ecc. (Prezzi delle), p. I, p. 219.

— Opifici industriali (Prezzi degli), p. I, p. 219.

— Opifici o magazzini (Prezzi degli), p. I, p. 219.

— Tettoie aperte (Prezzi delle), p. I, p. 220.

— Tettoie chiuse per officine, fonderie, ecc. (Prezzi delle), p. I, p. 220.

— Tettoie di lusso (Prezzi delle), p. I, p. 220.

Costruzioni e demolizioni: massime diverse, p. II, p. 437.

Costruzioni e riparazioni, ecc.: obblighi del proprietario, ecc., p. III, n. 2489 a 2555.

Costruzioni fatte sui terreni altrui o cogli altrui materiali: interpretazione degli articoli 446 - 452 del Codice civile p. II, p. 266; p. III, n. 1195 a 1216.

— Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 551.

— Massime diverse, p. III, n. 1217 a 1220.

Costruzioni in confine di proprietà: norme, p. II, p. 636.

Costruzioni in confine di strada: norme, p. II, p. 640.

Costruzioni nuove. V. Igiene del suolo e dell'abitato.

Costruzioni (Polizia delle), p. II, p. 378.

Cottimi. V. Appalti.

D

Danneggiamento: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

— Questioni relative, p. III, n. 1584 a 1586.

Danni civili (Liquidazione in genere di): legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

Danni derivanti da delitti o quasi-delitti: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

— V. Responsabilità civile.

Danni interessi, p. III, n. 1364 a 1367.

Danni per inadempimento di contratto: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

— V. Responsabilità civile.

Danno e guasto dato ai fondi, p. III, n. 1500 a 1506.

Delitti: danni da essi derivanti; legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

Delitti e quasi-delitti, p. II, p. 349.

Delitto: danni. V. Responsabilità civile.

Demolizioni: contratto d'appalto, p. I, p. 244.

— Opere indebitamente costrutte, p. II, p. 419.

— Prezzi di esse, p. I, p. 220.

Demolizioni e costruzioni: massime diverse, p. II, p. 437.

Denuncia di nuova opera, p. I, p. 683.

Depositi pericolosi, insalubri, ed incommodi, p. I, p. 623; p. III, n. 1169 a 1189.

Deposito di petrolio, p. I, p. 644.

Derivazione d'acque pubbliche: consorzii, p. III, n. 1753 a 1761.

— Norme per la compilazione dei progetti di esecuzione delle opere inerenti alle grandi derivazioni, p. I, p. 490.

— Norme per la compilazione dei pro-

getti di massima a corredo delle domande per le grandi derivazioni, p. I, p. 487.

Derivazioni ad uso di acque pubbliche in generale, p. I, p. 393; p. III, numero 1836 a 1908.

Derivazioni da un fiume, cavo, lago, sorgente od altro capo d'acqua, p. II, p. 237.

Derivazioni per usi irrigui, p. III, n. 1909 a 1914.

Dettaglio estimativo, p. II, p. 321.

Diritti derivanti dalla divisorietà o comproprietà, p. II, p. 75.

Diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno, p. I, p. 389.

Diritto (Atto d'interpellanza per il riconoscimento di un), p. I, p. 691.

Diritto di attingimento, p. II, p. 195.

Diritto di chiusura dei fondi, p. II, p. 44.

Diritto di passaggio o di acquedotto, p. II, p. 167.

Diritto di recinto, p. II, p. 191.

Diritto di terminazione, ossia di apposizione di termini, p. II, p. 38.

Diritto di usare dell'acqua corrente nella nostra proprietà, p. II, p. 26.

Diritto di usare di una sorgente d'acqua che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.

Disegni: tariffa dei prezzi per le copie, p. I, p. 145.

Disegni di Fabbrica, p. II, p. 610.

Ditte, insegne, nomi. V. Privative industriali.

Divieto di costruire vicino ai boschi ed alle foreste, p. II, p. 57.

Divieto di costruire vicino ai cimiteri e nella linea delle dogane, p. II, p. 59.

Divieto di fabbricare attorno alle piazze di guerra e nella zona di frontiera, p. II, p. 52.

Divisioni giudiziali: stime periziali, p. I, p. 283.

Dogane. Divieto di costruire nella linea delle), p. II, p. 59.

E

Edilizia: provvedimenti dei sindaci, p. III, n. 995 a 1011.

Erogazioni perpetue d'acqua, p. II, p. 240.

Esercizio od uso delle servitù, p. II, p. 227.

Espropriazione per causa di pubblica utilità: beni di spettanza di minori, interdetti, assenti, corpi morali, ecc. p. III, n. 2954 a 2955.

— Decreto che pronunzia la espropriazione e la occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato, p. III, n. 2866 a 2915.

— Designazione dei beni da espropriarsi, p. II, p. 477; p. III, n. 2781 a 2794.

— Dichiarazione di pubblica utilità, p. II, p. 475; p. III, n. 2739 a 2780.

— Diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità, p. II, p. 486; p. III, n. 2956 a 2964.

— Disposizioni circa i beni, soggetti ad espropriazione, di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone, p. II, p. 485.

— Effetti della espropriazione riguardo ai terzi; pagamento delle indennità, p. II, p. 484; p. III, n. 2916 a 2953.

— Espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale, p. II, p. 490; p. III, n. 2990 a 3000.

— Espropriazioni con obbligo di contributo, p. II, p. 489; p. III, n. 2990 a 3000.

— Generalità, p. II, p. 439; p. III, n. 2721 a 2738.

— Indennità e modo di determinarla, p. II, p. 479; p. III, n. 2795 a 2865.

— Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4°, p. 572.

— Occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza, p. II, p. 488; p. III, n. 2965 a 2989.

Espropriazione per causa di pubblica utilità: occupazioni temporanee, p. II, p. 487; p. III, n. 2965 a 2989.
— Opere militari, p. II, p. 489.

Estinzione delle servitù, p. II, p. 254.

F

Fabbricati (Imposta sui), p. I, p. 695; p. II, p. 648.

Fabbriche di prodotti chimici, p. II, p. 641.

Fabbriche insalubri già esistenti, p. I, p. 634.

Fabbriche sulle rive del mare, ecc., p. II, p. 436.

Fabbro-Ferraio, p. I, p. 645.

Fatali, p. III, n. 10 a 11. V. Avvisi d'asta.

Ferrovie (Domanda per indennità contro l'amministrazione delle), p. I, p. 693.
— Responsabilità civile, p. III, n. 1480 a 1496.

Ferrovie e tramvie: questioni diverse, p. III, n. 2273 a 2342, 2343 a 2356.

Finestre da aprirsi, p. II, p. 153.

Finestre dette di tolleranza, ossia con inferiate o invetriate fisse, p. II, p. 150.

Finestre prospicienti sul fondo del vicino, p. II, p. 147.

Fiumi: navigazione e fluitazione, p. III, n. 1915 a 1919.

Focolari e camini, p. II, p. 138.

Fognatura, p. II, p. 188.

Fondazioni (Prezzi delle), p. I, p. 216.

Fondi: chiusura, p. II, p. 44.

Fondi che non sono allo stesso livello (Contro-muri fra due), p. II, p. 146.

Foreste (Divieto di costruire vicino alle), p. II, p. 57.
— Legislazione, p. III, vol. 3°, p. 461.
— V. Boschi.

Formalità istruttorie della sentenza arbitrale, p. III, n. 873 a 875.

Fornelli, p. II, p. 140.

Forni, p. II, p. 140.

Forniture e provviste, p. III, n. 184 a 185.

Fossi di latrine o di concime, p. II, p. 138.

Fosse e siepi, p. II, p. 110.

Frontiera (Divieto di fabbricare nella zona di), p. II, p. 52.

Fucine, forni, fornelli, macchine a vapore, p. II, p. 140.

G

Garanzia degli architetti, p. II, p. 337.

Garanzia degli intraprenditori e degli operai, p. II, p. 344.

Garanzia delle opere dovute dagli architetti, intraprenditori ed operai, p. II, p. 337.

Giardini pubblici, p. II, p. 418.

Giro di scala, spazio di proprietà e diritto di recinto, p. II, p. 191.

Giunte speciali di sanità, p. I, p. 464.

Guano artificiale, p. I, p. 644.

I

Igiene del suolo e dell'abitato, p. II, p. 641.

Igiene. V. Sanità pubblica: Regolamenti d'igiene.

Imbocco o bocca d'estrazione d'acqua, p. II, p. 181.

Imitazione fraudolenta in materia di marchi di fabbrica, p. III, n. 1650 a 1665.

Imposta sui fabbricati: moduli e spiegazioni relative, p. I, p. 695.

Imposta sulla ricchezza mobile e sui fabbricati, p. II, p. 648.

Imprese di opere e servizi municipali: modulo secondo cui debbono essere stesi i partiti, p. I, p. 145.

Incanti: dispensa dalle formalità, p. III, n. 43 a 46.
— Moduli. V. Avvisi d'asta.
— Nullità, p. III, n. 57 a 76.
— Reati relativi, p. III, n. 77 a 86.

Incanti: tassa di bollo, p. III, n. 486 a 492.
 — Tassa di registro, p. III, n. 497 a 505.
 — Verbalì relativi, p. I, p. 228; p. III, numero 7 a 9.
Incanti comunali, p. III, n. 149 a 153.
Incanti e appalti dello Stato, p. III, vol. 3.º, p. 43 e n. 123 a 128.
Incastro, chiavica o paratoja, p. II, p. 181.
Incile, p. II, p. 181 e 238.
Indennità (Domanda per) contro l'Amministrazione delle Ferrovie, p. I, p. 693.
Indennità per espropriazione. V. Espropriazione per causa di utilità pubblica, p. III, vol. 4.º
Industrie metallurgiche e chimiche, p. II, p. 643.
Infortuni del lavoro: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.º, p. 592.
 — Questioni di responsabilità, p. III, n. 1581 a 1583.
Ingegneri: onorari, p. I, p. 295.
Ingegneria sanitaria: generalità, p. I, p. 393 e 467.
 — Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.º, p. 459.
Ingegneri sanitari (Istituzione di un ufficio di), p. I, p. 468.
Institore (Mandato all'), p. I, p. 691.
Interdetti (Beni degli): espropriazione. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4.º
Intimazione per esecuzione di contratto, p. I, p. 243.
Intraprenditori: diritti ed obblighi per la esecuzione di appalti e cottimi, p. I, p. 2.
 — Responsabilità, p. II, p. 337.
Inventari: moduli, p. I, p. 313 e 314.
Invenzioni (Brevetti d'). V. Privative industriali.
Invenzioni brevettate all'estero, p. III, n. 1627.
Irrigazioni: generalità, consorzii, ecc., p. I, p. 393; p. III, n. 1762 a 1782.

L

Laboratorii d'indagine tecniche, p. I, p. 467.
Laghi; navigazione e fluitazione, p. III, n. 1915 a 1919.
Lastriaco delle vie e delle piazze, p. II, p. 415.
Laterizi (Prezzi dei), p. I, p. 215.
Latrine (Fossi di), p. II, p. 138.
Lavori: collaudo, p. III, n. 319 a 329.
 — Consegna, p. III, n. 330 a 331.
 — Esecuzione, p. III, n. 228 a 229.
 — Esecuzione d'ufficio, p. III, n. 230.
 — Modificazioni, variazioni od aggiunte in generale; lavori in più del convenuto; aumento di prezzo, ecc., p. III, n. 213 a 227.
 — Sospensione, p. III, n. 231 a 233. V. anche Opere.
Lavori ad economia, p. III, n. 116 a 122.
Lavori pubblici: capitolato generale per gli appalti di lavori per conto dello Stato; accettazione, qualità ed impiego dei materiali, p. I, p. 37.
 — Agenti ed operai dell'appaltatore, p. I, p. 36.
 — Anticipazioni fatte dall'appaltatore, p. I, p. 32.
 — Aumento dei lavori appaltati, p. I, p. 35.
 — Cantieri, attrezzi e spese a carico dell'appaltatore, p. I, p. 36.
 — Cauzione provvisoria, p. I, p. 31.
 — Chiusura dei registri per le opere che si interrompono, p. I, p. 39.
 — Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 38.
 — Condizioni di ammissibilità all'asta, p. I, pag. 31.
 — Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore, p. I, p. 35.
 — Consegna dei lavori, p. I, p. 34.
 — Conti annuali dell'impresa, p. I, p. 39.
 — Controversie sull'esecuzione dei lavori, p. I, p. 36.

- Lavori:** difetti di costruzione, p. I, p. 37.
- Disciplina e buon ordine nei cantieri, p. I, p. 35.
 - Documenti da consegnarsi all'appaltatore, p. I, p. 34.
 - Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo, p. I, p. 33.
 - Durata giornaliera dei lavori, p. I, p. 39.
 - Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione, p. I, p. 33.
 - Fondi per eseguire i lavori d'ufficio, p. I, p. 42.
 - Misure coercitive contro l'appaltatore negligente, p. I, p. 42.
 - Modo di appalto, p. I, p. 31.
 - Norma per la misurazione dei lavori, p. I, p. 38.
 - Offerte all'asta, p. I, p. 32.
 - Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni, p. I, p. 35.
 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti, p. I, p. 43.
 - Pagamenti agli operai, p. I, p. 36.
 - Pagamenti in acconto, p. I, p. 39.
 - Proprietà degli oggetti trovati, p. I, p. 41.
 - Proprietà dei materiali di demolizione, p. I, p. 41.
 - Provvista di materiali p. I, p. 37.
 - Registri di contabilità p. I, p. 38.
 - Ritardo nei pagamenti, p. I, p. 40.
 - Scioglimento del contratto, p. I, p. 42.
 - Soccorso agli operai feriti o malati, p. I, p. 36.
 - Sostituzione di cave per l'estrazione dei materiali, p. I, p. 37.
 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore, p. I, p. 34.
 - Stipulazione del contratto e cauzione definitiva, p. I, p. 32.
 - Supplente dell'appaltatore, p. I, p. 33.
 - Tempo utile a dar compiuti i lavori, p. I, p. 39.
- Lavori:** valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto, p. I, p. 40.
- Valutazione delle varianti, p. I, p. 40.
 - Valutazione del decimo nel caso di scioglimento del contratto, p. I, p. 43.
 - **Capitolato speciale d'appalto;** ammontare dell'appalto, p. I, p. 43.
 - Aumenti o diminuzioni nei lavori, p. I, p. 44.
 - Cauzione definitiva, p. I, p. 44.
 - Cauzione provvisoria, p. I, p. 44.
 - Collaudazione, p. I, p. 45.
 - Documenti che fanno parte del contratto, p. I, p. 45.
 - Durata dell'appalto, p. I, p. 44.
 - Fidejussore, p. I, p. 44.
 - Lavori eventuali non previsti, p. I, p. 44.
 - Mezzi d'opera e materiali dell'Amministrazione ceduti all'appaltatore, p. I, p. 45.
 - Oggetto dell'appalto, p. I, p. 43.
 - Pagamenti in acconto, p. I, p. 45.
 - Prezzi d'appalto, p. I, p. 44.
 - Riserve dell'appaltatore, p. I, p. 45.
- Lavori pubblici:** riassunto della legge relativa, p. II, p. 611.
- Lavoro** (Infortuni del): legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.°, p. 592.
- Legnami** (Prezzi dei), p. I, p. 215.
- Libri censuarij**, p. II, p. 645.
- Licitazione** privata: questioni diverse, p. III, n. 87 a 91.
- Verbali, p. I, p. 235.
- Licitazioni**: stime periziali, p. I, p. 283.
- Lido** del mare, p. III, n. 2366 a 2373.
- Livellamenti**, p. II, p. 397.
- Livellamento** delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.
- Livello** (Dare a) un'acqua, p. II, p. 240.
- Locatore**: diritti ed obblighi, p. III, n. 1260 a 1268.
- Locazione** delle opere: danni e interessi, p. III, n. 1364 a 1367.
- Generalità e questioni diverse, p. II, p. 309; p. III, n. 1331 a 1342.

Locazione delle opere: onorarii; mercedi; compensi, ecc., p. III, n. 1368 a 1380.
 — Risoluzione del contratto, p. III, n. 1350 a 1363.
Locazione di cose e opere: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3^o, p. 592.
Locazione di cose: generalità, p. III, n. 1247 a 1259.
Locazione d'opera: se si trasforma in vendita per la somministrazione anche della materia, o in mandato o società, p. III, n. 413 a 425.
Lodo: appello, p. III, n. 945 a 950.
 — Azioni di nullità, p. III, n. 925 a 944.
 — Decreto di esecutorietà, p. III, numero 918 a 922.
 — Deposito, p. III, n. 914 a 917.
 — Esecuzione, p. III, n. 923 a 924.
 — Formalità, p. III, n. 876 a 899.
 — Termine per la pronunzia, p. III, n. 900 a 906.
Luce della bocca d'acqua, p. II, p. 206.
Luci: significato, p. II, p. 201.
Luci o finestre dette di tolleranza, ossia con inferiate o invetriate fisse, p. II, p. 150.
Luci e finestre dette di veduta o finestre da aprirsi, p. II, p. 153.
Luci o finestre prospicienti sul fondo del vicino, p. II, p. 147.

M

Macchine a vapore, p. II, p. 140.
Macchine (Domanda di trascrizione del contratto di vendita di), p. I, p. 692.
Macellazione di animali entro l'abitato: divieto, p. I, p. 642.
Macello di animali porcini, p. I, p. 640.
Magazzini di sale e ammassi di materie corrosive, p. II, p. 146.
Mandato all'istitutore, p. I, p. 691.
Mappe catastali, p. II, p. 645.
Marchi e segni distintivi di fabbrica: contraffazione e imitazione fraudolenta, p. II, p. 610; p. III, n. 1650 a 1665.

Marchi e segni distintivi di fabbrica: generalità, p. III, n. 1638 a 1649.
 — Tasse, p. I, p. 388.
Marciapiedi, p. II, p. 415.
Marcite, p. II, p. 207.
Margini liberi o cigli esterni, p. II, p. 48.
Materiali in genere (Prezzi dei), p. I, p. 157.
Materiali per murature (Prezzi dei), p. I, p. 215.
Mercedi (Prezzi delle), p. I, p. 157.
Metalli (Prezzi dei), p. I, p. 216.
Miniere e industrie metallurgiche e chimiche, p. II, p. 63 e 643.
Minori (Beni dei): espropriazione. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4^o.
Misura delle acque, p. II, p. 205.
Modelli di fabbrica, p. II, p. 610.
Modulo d'acqua, p. II, p. 205.
Monumenti storici o di antichità nazionale: espropriazione. V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4^o.
Murature e volte: prezzi relativi incluse tutte le spese accessorie, ponti di servizio, centinature, ecc., p. I, p. 216.
Muri divisorii o comuni: alzamento, p. II, p. 86.
 — Diritti derivanti dalla divisorietà o comproprietà, p. II, p. 75.
 — Quali son tali, p. II, p. 66.
 — Riparazione e ricostruzione, p. II, p. 82.
Muro (Come si acquisti la comproprietà di un), p. II, p. 93.
 — (Quando la chiusura con) è obbligatoria fra vicini, a spese comuni, p. II, p. 103.
Muro comune (Atto formale d'interpellanza per valersi di), p. I, p. 681.

N

Navigazione e fluitazione nei fiumi, laghi e canali: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4^o, p. 54.

- Navigazione** e fluitazione nei fiumi, laghi e canali: questioni diverse, p. III, n. 1915 a 1919.
- Nomina**, ricusazione ed astensione dei periti, p. I, p. 264.
- Nullità** degli incanti e degli appalti, p. III, n. 57 a 76.
- Nullità** dei contratti in genere, p. I, p. 16.
- Nuova** opera (Denuncia di), p. I, p. 683.
-
- Obbligazione** (Domanda per esecuzione di), p. I, p. 690.
- Occupazioni** di fondi per causa di pubblica utilità. V. Espropriazione, ecc., p. III, vol. 4°.
- Onorarii** dei periti e degli arbitri, degli ingegneri ed architetti, ecc. p. I, p. 295.
- Tariffa francese, p. I, p. 301.
- Tariffa proposta dal collegio degli Ingegneri di Milano, p. I, p. 299.
- Operai**: responsabilità, p. II, p. 337.
- Opera** nuova (Denuncia di), p. I, p. 683.
- Opere** (*Capitolato dell'impresa generale della manutenzione e delle*); contabilità e pagamenti, p. I, p. 150.
- Ferro ed altri metalli, p. I, p. 154.
- Garanzia delle opere, p. I, p. 155.
- Materiali per muratura, p. I, p. 155.
- Misure, p. I, p. 147.
- Modo d'esecuzione delle opere murarie, p. I, p. 152.
- Pietre, asfalto e legno, p. I, p. 153.
- Scavi e demolizioni, p. I, p. 151.
- Vetri e tubi, p. I, p. 155.
- Opere** (Consegna delle), p. III, n. 1343 a 1349.
- (Garanzia delle), p. II, p. 337. V. anche Lavori.
- Opere** di costruzione (Prezzi delle), p. I, p. 157.
- Opere** di lusso, p. II, p. 418.
- Opere** diverse e di finimento (Prezzi delle), p. I, p. 218.
- Opere** indebitamente costrutte: demolizione, p. II, p. 419.
- Opere** intraprese senza il permesso necessario, p. II, p. 419.
- Opere** nocevoli al buon regime delle acque pubbliche, p. III, n. 1799 a 1834.
- Opere** nuove (Citazione affinché si ponga riparo ai danni arrecati con), p. I, p. 681.
- Opere** richieste per certe costruzioni: regole generali, p. II, p. 125.
- Opere** visibili e permanenti, p. II, p. 203.
- Opere** di poca entità: capitolato d'appalto; aumenti e diminuzioni nell'importo finale dei lavori, p. I, p. 118.
- Casi in cui può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 116.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 115.
- Compensi per danni alle opere, p. I, p. 117.
- Compensi per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 120.
- Condizioni d'ammissibilità all'asta, p. I, p. 114.
- Conto finale dei lavori, p. I, p. 120.
- Designazione e prezzi dei lavori, p. I, p. 118.
- Designazione sommaria delle opere d'appalto, p. I, p. 118.
- Disciplina sul cantiere, p. I, p. 117.
- Disposizioni di leggi e regolamenti applicabili all'appalto, p. I, p. 118.
- Divieto di subappalto, p. I, p. 115.
- Documenti da annettersi al contratto, p. I, p. 115.
- Domicilio legale dell'appaltatore e condotta dei lavori per parte del medesimo, p. I, p. 116.
- Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 118.
- Esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 116.
- Inammissibilità di più deliberatorii, p. I, p. 115.
- Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, p. 114.

- Opere** di poca entità: norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 119.
 — Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera, p. I, p. 119.
 — Obblighi speciali inerenti all'appalto, p. I, p. 121.
 — Oggetto dell'appalto, p. I, p. 114.
 — Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 117.
 — Pagamenti relativi a varianti, p. I, p. 120.
 — Principio, ultimazione e collaudazione dei lavori, p. I, p. 116.
 — Registri di contabilità, p. I, p. 119.
 — Responsabilità dell'impresario, p. I, p. 118.
 — Risoluzione delle questioni relative ai lavori, p. I, p. 117.
 — Spese a carico dell'imprenditore, p. I, p. 120.
 — Spese d'asta e di contratto, p. I, p. 115.
 — Varianti al progetto approvato, p. I, p. 116.
- Opere** militari (Occupazione per). V. Espropriazione per causa di pubblica utilità, p. III, vol. 4.º
- Orario** della durata dell'irrigazione, p. II, p. 208.
- Ossa** animali, p. I, p. 644.

P

- Paratoja**, p. II, p. 181.
- Partiti** orali: partiti segreti. V. Avvisi d'asta.
- Pascoli** (Recesso dalla reciprocità di), p. I, p. 690.
- Pascolo** abusivo, p. III, n. 2688 a 2697.
- Passaggi** abusivi, p. III, n. 2688 a 2697.
- Passaggio** (Diritto di), p. II, p. 167.
- Patto** compromissorio, p. III, vol. 3.º, p. 373.
- Pavimenti** in opera: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, p. 217.

- Pedaggi**: appalti, n. 178 a 183.
 — Questioni diverse, p. III, n. 2221 a 2253.
- Periti** (Citazione per la nomina di): modulo, p. I, p. 313.
 — (Giuramento ed operazioni dei), p. I, p. 271; p. III, n. 667 a 679, 680 a 695.
 — Indennità, p. III, n. 758 a 775.
 — Nomina, p. III, n. 633 a 649.
 — Onorarii, p. I, p. 295; p. III, n. 758 a 775.
 — Operazioni, p. III, n. 680 a 695.
 — Relazione (Modulo di), p. I, p. 320.
 — Relazioni e schiarimenti su di esse, p. I, p. 275; p. III, n. 697 a 713.
 — (Ricorso dei) per proroga del termine, p. I, p. 320.
 — (Ricorso per nomina di) e deposito di merce, p. I, p. 315.
 — Ricusazione ed astensione, p. III, n. 650 a 660.
 — Ricusazione; comparsa relativa, p. I, p. 319.
 — Rimborso delle spese, p. III, n. 758 a 775.
 — Surrogazione, p. III, n. 661 a 666.
- Perizia**: comparsa per ammissione di essa, p. I, p. 318.
- Perizia** generale dell'impresa, p. II, p. 321.
- Perizie**: ammissibilità e validità, p. III, n. 566 a 587.
 — Deposito o presentazione in cancelleria, p. III, n. 714 a 723.
 — Facoltà e obblighi del magistrato, p. III, n. 604 a 632.
 — Generalità, p. I, p. 263.
 — Impossibilità di eseguirla, p. III, n. 696.
 — Lettura, p. III, n. 714 a 723.
 — Proroghe, p. III, n. 724 a 730.
 — Revisione, p. III, n. 731 a 752.
 — Sottoscrizione, p. III, n. 714 a 723.
 — Vizi di nullità in generale; inattendibilità e impugnazione, p. III, n. 588 a 603.
 — V. Stima dei beni stabili.

- Perizie** e arbitramenti: stato dei luoghi o testimoniali di stato e accesso giudiziale: generalità, p. I, p. 263; p. III, vol. 3.^o, p. 304 e seguenti.
 — Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 304.
 — Massime diverse, p. III, n. 776 a 795.
- Perizie** in materia civile e penale, p. III, vol. 3.^o, p. 308.
- Perizie** nuove, p. I, p. 281; p. III, n. 731 a 752.
- Person**e che possono stabilire od acquistare servitù volontarie, p. II, p. 211.
- Piani** di allineamento (Compilazione dei), p. II, p. 399.
- Piani** di una casa (Comproprietà fra proprietari di differenti), p. II, p. 107.
- Piani** e profili dell'impresa, p. II, p. 321.
- Piani** regolatori edilizii e d'ampliamento, p. II, p. 405 e 406; p. III, n. 2522 a 2555.
- Piazze** (Esclusione di alcuni esercizi dalle), p. I, p. 646.
 — (Lastrico delle), p. II, p. 415,
- Piazze** di guerra (Divieto di fabbricare attorno alle), p. II, p. 52.
- Piazze** e strade principali (Esclusione di alcuni esercizi dalle) p. I, p. 646.
- Piazze** pubbliche: allargamento, rettilineamento e livellamento, p. II, p. 404.
- Pietre** (Prezzi delle), p. I, p. 216.
- Pignoramento** di animali, attrezzi o strumenti (Istanza per nomina di un agente per la cultura di fondi o l'esercizio di un'industria nel caso di), p. I, p. 692.
- Polizia** dei cimiteri, p. III, n. 1058 a 1073.
- Polizia** delle acque pubbliche, p. III, n. 1920 a 1932.
- Polizia** delle costruzioni, p. II, p. 378; p. III, n. 2556 a 2677.
- Polizia** locale: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4.^o, p. 428.
- Polizia** rurale: generalità, p. III, n. 2678 a 2687.
- Polizia** rurale: manutenzione dei canali destinati alla irrigazione, ecc., p. III, n. 2714 a 2720.
- Polizia** rurale: manutenzione e polizia delle strade soggette a servitù pubblica, ecc., p. III, n. 2698 a 2713.
- Polizia** stradale, p. II, p. 627; p. III, n. 2254 a 2272.
- Polizia** urbana, p. III, n. 2434 a 2452.
- Ponti** e pedaggi, p. III, n. 2221 a 2253.
- Porti**: classificazione e concessione, p. III, n. 2357 a 2360.
 — Spese, p. III, n. 2361 a 2365,
- Porti**; spiagge e lido del mare: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4.^o, p. 54.
- Portici**, p. II, p. 416.
- Possesso** turbato (Citazione per), p. I, p. 682.
- Pozzi** e cisterne, p. II, p. 132.
- Pozzi** neri o fossi di latrine o di concime, p. II, p. 138.
- Praterie**, p. II, p. 207.
- Prestazioni** d'opera per le strade comunali obbligatorie. V. Strade comunali obbligatorie.
- Prestiti** ad interesse ridotto per essere destinati al miglioramento igienico dei Comuni del regno, p. I, p. 465.
- Prezzi** delle merci, dei materiali e delle opere di costruzione, p. I, p. 157.
- Privative** industriali: domande e concessioni di attestati, ecc., p. II, p. 599; p. III, n. 1597 a 1608.
 — Generalità, p. III, n. 1587 a 1596.
 — Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4.^o, p. I.
 — Modificazione di un'invenzione munita di privativa, ecc., p. III, n. 1609 a 1615.
 — Nomi, ditte o insegne, p. III, n. 1628 a 1637.
 — Nullità dell'attestato, ecc., p. III, n. 1616 a 1623.
 — Tasse, p. I, p. 385.
 — Trasferimento, cessione o vendita della privativa, p. III, n. 1609 a 1615.

Privative industriali: violazione dei diritti di privativa, ecc., p. III, n. 1624 a 1626.

Proprietà letteraria: dichiarazione dell'autore di riservarsi i diritti relativi, p. I, p. 693.

— Dichiarazione dell'editore che intende pubblicare e spacciare un'opera nel secondo periodo di 40 anni, p. I, p. 694.

— Diritti relativi, p. I, p. 389.

Proprietario: riparazioni alle quali è tenuto rispettivamente coll'usufruttuario, p. II, p. 299; p. III, n. 1243 a 1244.

Proroga del compromesso, p. III, n. 907 a 913.

Prosciugamenti e bonifiche: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 460.

Prosciugamenti dei fondi paludosi, p. I, p. 393; p. II, p. 187. V. Consorzi.

Province: responsabilità civile, p. III, n. 1469.

Provviste e forniture, p. III, n. 184 a 185.

Purgatura del rivo o canale, p. II, p. 238.

Q

Quasi-delitti: danni da essi derivanti; legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

— V. Responsabilità civile e p. II, p. 349.

R

Reati relativi agli incanti, p. III, vol. 3.^o, p. 28.

Recinto (Diritto di), p. II, p. 191.

Registrazione degli atti di appalto e dei contratti, p. I, p. 26.

Registro. V. Tassa di registro.

Regolamenti d'igiene, p. III, n. 1012 a 1014.

Regolamenti edilizii: questioni diverse, p. III, n. 2455 a 2488.

Regolamenti edilizii delle città di Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Bologna e Venezia, p. I, p. 517 a 622.

Regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, p. III, n. 2374 a 2433.

Regolamenti per l'uso di acque pubbliche, p. III, n. 1015 a 1017.

Reincanto (Avviso di). V. Avvisi d'asta.

Relazioni dei periti, p. I, p. 275 e 320; p. III, n. 697 a 713.

Rescissione dei contratti in genere, p. I, p. 16.

Responsabilità civile: danni per inadempimento di contratto ecc., p. III, n. 1507 a 1576.

— Esame degli articoli del Codice civile che riguardano la materia, p. III, n. 1411 a 1454.

— Generalità, p. III, n. 1381 a 1410.

— Valutazione o misura del risarcimento del danno derivante da delitto o quasi delitto, p. III, n. 1455 a 1460.

Responsabilità civile delle ferrovie e delle tranvie, p. III, n. 1480 a 1499.

Responsabilità civile delle Province e dei Comuni, p. III, n. 1469 a 1479.

Responsabilità civile dello Stato, p. III, n. 1461 a 1468.

Responsabilità civile e responsabilità penale: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 592.

Responsabilità decennale degli architetti, intraprenditori, ecc., p. II, p. 337; p. III, n. 365 a 388.

Responsabilità in generale, p. III, n. 345 a 362.

Responsabilità penale: questioni relative, p. III, n. 363 a 364 e n. 1577 a 1580.

Rettilineamento delle strade e piazze pubbliche, p. II, p. 404.

Revisione di perizia, p. III, n. 731 a 752.

Ricchezza mobile: imposta, p. II, p. 648.

Riconoscimento di un diritto: atto d'interpellanza, p. I, p. 691.

S

- Ricorso** in cassazione dalle sentenze arbitrali, p. III, n. 953 a 955.
- Ricostruzione** del muro divisorio, p. II, p. 82.
- Riparazione** e ricostruzione del muro divisorio, p. II, p. 82.
- Riparazioni**: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 551.
— Massime diverse, p. III, n. 1245 a 1246.
- Riparazioni** alle quali il proprietario e l'usufruttuario sono tenuti rispettivamente, p. II, p. 299; p. III, n. 1243 a 1244.
- Riparazioni** di beni indivisi, p. II, p. 298.
- Riparazioni** in fatto di servitù, p. III, n. 1221 a 1222.
- Riparazioni** in generale, p. II, p. 277.
- Riparazioni** locative, p. II, p. 286; p. III, n. 1223 a 1242.
- Risale** (Dichiarazione di coltivazione delle), p. I, p. 695.
— Legislazione, p. III, vol. 3.^o, p. 461.
— Questioni relative, p. III, n. 1040 a 1049.
- Risanamenti**, p. I, p. 593.
- Risanamento** dei Comuni del Regno: legislazione, p. III, vol. 3.^o, p. 462.
— Prestiti ad interesse ridotto, p. I, p. 465.
— Questioni relative, p. III, n. 1190 a 1194.
- Risanamento** della città di Napoli: leggi relative, p. I, p. 454.
- Risarcimento** di danni (Domanda per), p. I, p. 690.
- Rivendicazione** (Domanda per): atto di citazione, p. I, p. 680.
- Riviere** navigabili o atte al trasporto dei legnami a galla, p. II, p. 26.
- Rivo**, p. II, p. 181.
- Rivocazione** delle sentenze arbitrali, p. III, n. 951 a 952.
- Roggia**, p. II, p. 180.
- Ruota** (Distribuzione d'acque per), p. II, p. 208.
- Sale** (Magazzini di) e ammassi di materie corrosive, p. II, p. 146.
- Saline** dello Stato: legislazione, p. III, vol. 3.^o, p. 461.
- Samboira**, p. II, p. 181.
- Sanità pubblica**: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.^o, p. 459.
— Provvedimenti dei sindaci, p. III, n. 995 a 1011.
- Saracinesca**, p. II, p. 181.
- Scala** (Giro di), p. II, p. 191.
- Scaricatore**, p. II, p. 181.
- Scoli**: restituzione, p. II, p. 240.
- Scoli** artificiali: consorzii, p. III, n. 1751 a 1752.
— Questioni diverse, p. III, n. 1835.
- Scoli** d'irrigazione, p. II, p. 209 e 241.
- Scolo** dai tetti, p. II, p. 163.
- Scolo** naturale delle acque dai fondi superiori sui fondi inferiori, p. II, p. 8.
- Scuderie** e stalle, p. II, p. 141.
- Segni** distintivi di fabbrica. V. Marchi ecc.
- Sentenze** degli arbitri: appello, p. III, n. 945 a 950.
— Azioni di nullità, p. III, n. 925 a 944.
— Formalità, p. III, n. 876 a 899.
— Moduli, p. I, p. 317.
— Reclamo contro il rifiuto del pretore a emettere il decreto che le renda esecutive, p. I, p. 317.
— Ricorso in cassazione, p. III, n. 953 a 955.
— Rivocazione, p. III, n. 951 a 952.
- Sentenze** arbitrali e arbitri: massime diverse, p. III, n. 967 a 982.
- Sentieri** di allaggio e margini liberi o cigli esterni, p. II, p. 48.
- Sequestro** di oggetti contraffatti in materia di privativa industriale, p. III, n. 1624 a 1626.
- Serramenti**, compreso stipiti, ferramenti, vetri e verniciatura (Prezzi dei), p. I, p. 218.

- Servitù** (Atto di diffida per cambiare il luogo della), p. I, p. 687.
- (Atto di ricognizione di), p. I, p. 685.
- Atto formale di proibizione al proprietario del fondo serviente, p. I, p. 686.
- Atto formale per offerta di cessione del fondo serviente, p. I, p. 686.
- Azioni relative, p. II, p. 242.
- (Costituzione di), p. I, p. 684.
- Servitù** (Esercizio od uso delle), p. II, p. 227.
- Estinzione, p. II, p. 254.
- (Nota per trascrizione di costituzione di), p. I, p. 685.
- Nozioni generali, p. II, p. 1.
- (Riparazioni in fatto di), p. III, n. 1221 a 1222.
- Stime periziali, p. I, p. 283.
- Servitù** apparenti, non apparenti, continue, discontinue, ecc., p. II, p. 202.
- Servitù** che derivano dalla situazione naturale dei luoghi, p. II, p. 7.
- Servitù** degli scoli, p. II, p. 241.
- Servitù** di presa d'acqua, p. II, p. 203.
- Servitù** stabilite dalla legge nell'interesse privato, p. II, p. 66.
- Servitù** stabilite dalla legge per pubblica utilità, p. II, p. 48.
- Servitù** stabilite per volontà e fatto dell'uomo, p. II, p. 197.
- Servitù** volontarie: come si stabiliscono, p. II, p. 215.
- Persone che le possono stabilire od acquistare, p. II, p. 211.
- Sicurezza** pubblica: provvedimenti dei sindaci, p. III, n. 995 a 1011.
- Siepi** e fossi, p. II, p. 110.
- Sindaci**: provvedimenti in materia di edilizia, sanità e sicurezza; spese e indennizzi, p. III, n. 995 a 1011.
- Soffitti** in opera: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, p. 217.
- Solai**, pavimenti e soffitti in opera: prezzi relativi, tutto compreso, p. I, p. 217.
- Sorgente** d'acqua (Diritto di usare di una) che un proprietario ha nel suo terreno, p. II, p. 15.
- Sotto** - dettaglio, p. II, p. 318.
- Spazio** di proprietà, p. II, p. 191.
- Spiagge** e lido del mare: questioni relative, p. III, n. 2366 a 2373.
- Stabilimenti** balnearii, ecc., p. II, p. 641.
- Stabilimenti** pericolosi, insalubri, od incomodi: elenco di essi, p. I, p. 661.
- Generalità; legislazione, p. I, p. 623; p. III, vol. 3.º, p. 461.
- Questioni relative, p. III, n. 1169 a 1189.
- Stalle** e scuderie, p. II, p. 141.
- Stato**: responsabilità civile, p. III, n. 1461 a 1468.
- Stato** dei luoghi o testimoniale di stato: in che consiste; p. I, p. 307.
- Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 3.º, p. 304.
- Questioni diverse, p. III, n. 983.
- Stillicidio** o scolo dai tetti, p. II, p. 163.
- Stima** dei beni stabili, p. I, p. 287.
- Stime** periziali in fatto di servitù, confini, ecc., licitazioni e divisioni giudiziali, p. I, p. 283; p. III, n. 753 a 757.
- Strade**: appalti relativi, p. III, n. 166 a 177.
- Consorzi, p. II, p. 615.
- (Costruzioni in confine di): norme, p. II, p. 640.
- Legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4.º, p. 54.
- Polizia, p. II, p. 627; p. III, n. 2254 a 2272.
- **Capitolato speciale per gli appalti dei lavori di costruzione e di sistemazione**; anticipazioni fatte dall'appaltatore, p. I, p. 78.
- Applicazione alle opere d'arte delle diverse categorie di muratura descritte nei precedenti articoli, p. I, p. 70.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 77.
- Cauzione provvisoria, p. I, p. 77.
- Classificazione delle murature rispetto alle malte, p. I, p. 72.

- Strade:** Collaudazione dei lavori, p. I, p. 78.
- Colonnate chilometriche e paracarri in pietra, p. I, p. 74.
 - Composizione del bitume da stendersi sul dorso dei vólti e modo di applicarlo, p. I, p. 72.
 - Composizione delle malte, p. I, p. 72.
 - Condizioni cui debbono soddisfare le materie che compongono i cementi, p. I, p. 73.
 - Conto finale dei lavori, p. I, p. 78.
 - Costruzione dei vólti, p. I, p. 70.
 - Designazione e prezzo dei lavori, p. I, p. 76.
 - Designazione sommaria delle opere di appalto, p. I, p. 61.
 - Dimensioni e forma trasversale della strada, p. I, p. 62.
 - Disposizione altimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 62.
 - Disposizione planimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 61.
 - Fondazioni con palificate, p. I, p. 66.
 - Forma trasversale per alcune tratte eccezionali di strada, p. I, p. 62.
 - Gettate o scogliere, p. I, p. 76.
 - Incassamento e massicciata in terreni cedevoli o paludosi, p. I, p. 64.
 - Incassamento e materiale per la massicciata, p. I, p. 63.
 - Inzollamenti, p. I, p. 74.
 - Lastroni in pietra per copertura di acquedotti e per soglie, p. I, p. 71.
 - Lavori di ferramenta, p. I, p. 75.
 - Lavori di legname, p. I, p. 74.
 - Lavori diversi non contemplati nei precedenti articoli, p. I, p. 76.
 - Lavori diversi: seminagioni, p. I, p. 74.
 - Lavori non descritti nei precedenti articoli, p. I, p. 64.
 - Massicciata: natura e modo di impiego del materiale di essa, p. I, p. 73.
 - Materiali di rifiuto provenienti dagli scavi stradali, p. I, p. 65.
 - Muratura di getto o calcestruzzo, p. I, p. 67.
- Strade:** Muratura di pietrame con malta di calce e sabbia, p. I, p. 67.
- Muratura di pietra squadrata, p. I, p. 68.
 - Muratura in laterizi, p. I, p. 69.
 - Muri a secco, p. I, p. 71.
 - Muri di sostegno e di controriva, p. I, p. 63.
 - Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 77.
 - Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera e pei pagamenti in acconto, p. I, p. 76.
 - Occupazione dei terreni, p. I, p. 64.
 - Oggetto dell'appalto, p. I, p. 61.
 - Pagamento in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 78.
 - Parapetti sui muri di sostegno, p. I, p. 63.
 - Paratia in legname per fondazioni sopra base di calcestruzzo, p. I, p. 66.
 - Particolarità non espresse nel precedente quadro, p. I, p. 63.
 - Pietra da taglio, p. I, p. 68.
 - Ponti, ponticelli ed acquedotti, p. I, p. 62.
 - Preparazione del terreno su cui debbono elevarsi i rialzi, p. I, p. 65.
 - Principio ed ultimazione dei lavori, p. I, p. 77.
 - Rinzaffi, p. I, p. 73.
 - Rivestimento a secco con pietre o ciottoli, p. I, p. 71.
 - Rivestimento di fossi, platee e scarpe, p. I, p. 63.
 - Rivestimento di pietre o ciottoli con cemento, p. I, p. 71.
 - Sabbione e consolidamento della carreggiata, p. I, p. 64.
 - Scavi di fondazione, p. I, p. 66.
 - Scavi e rialzi, p. I, p. 64.
 - Soccorso agli operai feriti o malati, p. I, p. 78.
 - Spalmature e verniciature, p. I, p. 75.
 - Suggellature, p. I, p. 75.
 - Supplente dell'appaltatore, p. I, p. 77.
 - Sviluppo dei lavori, p. I, p. 64.

Strade: Capitolato speciale per l'appalto delle manutenzioni stradali; ammontare annuo dell'appalto, p. I, p. 94.

- Anticipazioni per provviste e lavori per conto dell'amministrazione, p. I, p. 94.
- Anticipazioni per somministrazioni di giornalieri ed altri mezzi d'opera, p. I, p. 94.
- Cantonieri, p. I, p. 85.
- Casi nei quali può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 84.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 82.
- Cauzione provvisoria, p. I, p. 82.
- Collaudazione annuale, p. I, pagina 95.
- Collocamento dei materiali lungo la strada, p. I, p. 91.
- Consegna e riconsegna della strada, p. I, p. 83.
- Conservazione delle servitù attive e passive della strada, p. I, p. 85.
- Denuncia delle contravvenzioni p. I, p. 85.
- Depositi del fango e della polvere: estrazione di terra e zolle erbose dai terreni laterali, p. I, p. 87.
- Documenti annessi al contratto, p. I, p. 82.
- Durata dell'appalto, p. I, p. 82.
- Epoche delle provviste e dei trasporti dei materiali, p. I, p. 90.
- Escavazione dei fossi, p. I, p. 93.
- Esecuzione dei lavori in più od in meno delle previsioni del presente capitolato, p. I, p. 84.
- Esecuzione dei lavori non preveduti nel presente capitolato, p. I, p. 84.
- Impiego dei materiali, p. I, p. 92.
- Indicazione dei lavori di mantenimento, p. I, p. 82.
- Intimazione ed esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 83.
- Lavori a corpo e lavori a misura, p. I, p. 86.
- Lavori d'urgenza, p. I, p. 84.

Strade: Lavori e somministrazioni ad economia e per conto diretto dell'amministrazione, p. I, p. 86.

- Mancanza dell'appaltatore alle dovute anticipazioni, p. I, p. 94.
- Mantenimento dei selciati e lastrici, p. I, p. 87.
- Mantenimento dei tronchi di strada inghiaati, p. I, p. 86.
- Mantenimento delle piantagioni, p. I, p. 88.
- Misurazione dei materiali, p. I, p. 91.
- Modo di eseguitamento dei lavori di riparazione alle opere d'arte, p. I, p. 93.
- Norme speciali per le provviste nel primo e nell'ultimo anno d'appalto, p. I, p. 90.
- Obblighi dell'impresario per il tracciamento dei lavori, p. I, p. 89.
- Obblighi generali dell'appaltatore, p. I, p. 83.
- Obbligo dell'appaltatore di trovarsi sui luoghi quando vi sia invitato, p. I, p. 85.
- Oggetto dell'appalto p. I, p. 81.
- Opere d'arte mantenute a corpo, p. I, p. 87.
- Opere d'arte mantenute a misura, p. I, p. 88.
- Pagamenti semestrali, p. I, p. 96.
- Prescrizioni per la manutenzione delle banchine, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative allo sgombramento delle nevi, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative al mantenimento dei lastrici, p. I, p. 93.
- Prescrizioni relative al mantenimento dei selciati, p. I, p. 92.
- Processo verbale di consegna e riconsegna, p. I, p. 83.
- Quadro annuale per la provvista dei materiali, p. I, p. 89.
- Qualità e dimensioni dei materiali, p. I, p. 90.
- Qualità e quantità dei materiali, p. I, p. 89.
- Rimozione delle frane, p. I, p. 88.

- Strade:** Responsabilità dell'appaltatore in caso d'infortuni, p. I, p. 85.
- Restituzione della cauzione, p. I, p. 83.
- Ritardo della somministrazione dei materiali, p. I, p. 90.
- Sfangatura e riparazioni giornaliera, p. I, p. 92.
- Sgombramento delle nevi, p. I, p. 88.
- Somministrazione di operai, p. I, p. 85.
- Sospensione del pagamento delle rate, p. I, p. 96.
- Spezzatura e depurazione del materiale, p. I, p. 90.
- Spurgo delle chiaviche, ecc., p. I, p. 93.
- Supplente dell'appaltatore, p. I, p. 83.
- Variazioni nella strada data in appalto, p. I, p. 84.
- Verificazione del materiale preesistente, p. I, p. 91.
- **Capitolato speciale per gli appalti di lavori di riparazione o di parziale miglioramento;** anticipazioni fatte dall'appaltatore, p. I, p. 80.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 80.
- Cauzione provvisoria, p. I, p. 80.
- Collaudazione dei lavori, p. I, p. 81.
- Conto finale dei lavori, p. I, p. 81.
- Designazione e prezzo dei lavori, p. I, p. 79.
- Designazione, forma e dimensioni principali delle opere, p. I, p. 79.
- Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 80.
- Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera e pei pagamenti in acconto, p. I, p. 79.
- Oggetto dell'appalto, p. I, p. 79.
- Pagamento in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 80.
- Principio ed ultimazione dei lavori, p. I, p. 80.
- Soccorsi agli operai feriti o malati, p. I, p. 81.
- Strade:** Supplente dell'appaltatore, p. I, p. 80.
- Strade comunali obbligatorie,** p. II, p. 618.
- Strade comunali obbligatorie: Capitolato d'appalto per la loro costruzione;** aumenti e diminuzioni nell'importo finale dei lavori, p. I, p. 101.
- Casi in cui può aver luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 98.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 97.
- Compensi per i danni alle opere, p. I, p. 100.
- Compensi per i danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 103.
- Composizione del bitume da stendere sul dorso dei vólti e modo di applicarlo, p. I, p. 112.
- Composizione delle malte, p. I, p. 112.
- Condizioni cui debbono soddisfare le materie che compongono i cementi: calce, p. I, p. 113.
- Condizioni di ammissibilità all'asta, p. I, p. 97.
- Conto finale dei lavori, p. I, p. 103.
- Costruzione dei vólti, p. I, p. 110.
- Designazione sommaria delle opere d'appalto, p. I, p. 101.
- Disciplina sul cantiere, p. I, p. 100.
- Disposizione altimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 105.
- Disposizione planimetrica dell'asse stradale, p. I, p. 105.
- Disposizioni di leggi e regolamenti applicabili all'appalto, p. I, p. 101.
- Divieto di subappalto, p. I, p. 98.
- Documenti da annettersi al contratto, p. I, p. 98.
- Domicilio legale dell'appaltatore e condotta dei lavori per parte del medesimo, p. I, p. 99.
- Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 101.
- Esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 99.

Strade comunali obbligatorie: Forma trasversale della strada, p. I, p. 105.

- Inammissibilità di più deliberatorii, p. I, p. 98.
- Incassamento e materiale per la massicciata, p. I, p. 107.
- Lavori diversi non contemplati nei precedenti articoli, p. I, p. 114.
- Lavori in legname, p. I, p. 114.
- Libretto di contabilità, p. I, p. 103.
- Massicciata: natura e modo d'impiego del materiale di essa, p. I, p. 113.
- Materiali di rifiuto provenienti dagli scavi stradali, p. I, p. 109.
- Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, p. 97.
- Movimenti di terra, scavi e rialzi, p. I, p. 108.
- Muratura di pietrame con malta di calce e sabbia, p. I, p. 109.
- Muratura in laterizii, p. I, p. 110.
- Muri a secco, p. I, p. 111.
- Muri di sostegno e di controriva, p. I, p. 106.
- Norme per la misurazione dei lavori, p. I, p. 102.
- Norme per la valutazione dei lavori in corso d'opera, p. I, p. 102.
- Oggetto dell'appalto, p. I, p. 97.
- Operazioni preliminari di tracciamento dei lavori, p. I, p. 107.
- Opere d'arte: scavi di fondazione, p. I, p. 109.
- Pagamenti in acconto ed a saldo dei lavori, p. I, p. 100.
- Pagamenti relativi a varianti, p. I, p. 103.
- Parapetti sui muri di sostegno, p. I, p. 106.
- Ponti, ponticelli ed acquedotti, p. I, p. 106.
- Pozzolana, p. I, p. 113.
- Preparazione del terreno su cui debbono elevarsi i rialzi, p. I, p. 109.
- Principio, ultimazione e collaudazione dei lavori, p. I, p. 99.
- Responsabilità dell'impresario, p. I, p. 101.

Strade comunali obbligatorie: Rinzaffi, p. I, p. 113.

- Risoluzione delle questioni relative ai lavori, p. I, p. 100.
- Rivestimento a secco con pietre o ciottoli, p. I, p. 111.
- Rivestimento di fossi, platee e scarpe, p. I, p. 106.
- Rivestimento di pietre o ciottoli con cemento, p. I, p. 111.
- Sabbia, p. I, p. 113.
- Spese a carico dell'imprenditore, p. I, p. 103.
- Spese d'asta e di contratto, p. I, p. 98.
- Sviluppo dei lavori, p. I, p. 108.
- Varianti al progetto approvato, p. I, p. 99.

Strade nazionali: Capitolato generale pel loro mantenimento; ammontare annuo dell'appalto, p. I, p. 55.

- Cantonieri, p. I, p. 59.
- Casi nei quali può avere luogo la rescissione del contratto, p. I, p. 49.
- Cauzione definitiva, p. I, p. 47.
- Collaudazione annuale, p. I, p. 56.
- Collocamento dei materiali lungo la strada, p. I, p. 58.
- Compensi per danni cagionati da forza maggiore, p. I, p. 57.
- Condizioni d'ammissibilità all'asta, p. I, p. 47.
- Consegna e riconsegna delle strade, p. I, p. 48.
- Conservazione delle servitù attive e passive della strada, p. I, p. 51.
- Controversie fra l'appaltatore e l'amministrazione, p. I, p. 50.
- Denuncia delle contravvenzioni, p. I, p. 51.
- Deposito del fango e della polvere, p. I, p. 53.
- Divieto di eseguire opere non approvate, p. I, p. 50.
- Divieto di subappalto e di cessione, p. I, p. 48.
- Documenti annessi al contratto, p. I, p. 47.

- Strade nazionali:** Durata dell'appalto, p. I, p. 48.
- Effetto obbligatorio del contratto, p. I, p. 52.
 - Elezione di domicilio dell'appaltatore, p. I, p. 48.
 - Epoche delle provviste e trasporti dei materiali, p. I, p. 58.
 - Escavazione dei fossi, p. I, p. 60.
 - Esecuzione dei lavori in più od in meno delle previsioni del progetto, p. I, p. 50.
 - Esecuzione dei lavori non preveduti nel progetto, p. I, p. 50.
 - Impiego dei materiali, p. I, p. 59.
 - Inammissibilità di più aggiudicatarii, p. I, p. 48.
 - Indennità diverse a carico dell'appaltatore, p. I, p. 50.
 - Indicazione dei lavori di mantenimento, p. I, p. 46.
 - Intimazioni ed esecuzione dei lavori d'ufficio, p. I, p. 49.
 - Lavori a corpo e lavori a misura, p. I, p. 52.
 - Lavori d'urgenza, p. I, p. 49.
 - Lavori e somministrazioni ad economia, p. I, p. 53.
 - Mantenimento delle piantagioni, p. I, p. 55.
 - Mantenimento dei tronchi di strada inghiajati, p. I, p. 53.
 - Misura dei materiali, p. I, p. 59.
 - Modo d'appalto e ribasso d'asta, p. I, p. 47.
 - Obblighi dell'impresario per il tracciamento dei lavori, p. I, p. 55.
 - Obblighi generali dell'appaltatore, p. I, p. 49.
 - Obbligo dell'appaltatore di trovarsi sul luogo quando vi sia invitato, p. I, p. 51.
 - Opere d'arte mantenute a corpo, p. I, p. 53.
 - Opere d'arte mantenute a misura, p. I, p. 54.
 - Oggetto dell'appalto, p. I, p. 46.
- Strade nazionali:** Pagamenti semestrali, p. I, p. 57.
- Prescrizioni per la manutenzione delle banchine, p. I, p. 60.
 - Prescrizioni relative allo sgombramento delle nevi, p. I, p. 60.
 - Prescrizioni relative al mantenimento dei lastrici, p. I, p. 59.
 - Processo verbale di consegna e riconsegna, p. I, p. 48.
 - Quadro annuale per la provvista dei materiali, p. I, p. 57.
 - Qualità e dimensioni dei materiali, p. I, p. 58.
 - Qualità e quantità dei materiali, p. I, p. 57.
 - Remozione delle frane, p. I, p. 54.
 - Responsabilità dell'appaltatore, p. I, p. 51.
 - Restituzione della cauzione, p. I, p. 49.
 - Sfangatura e riparazioni giornaliera, p. I, p. 59.
 - Sgombramento delle nevi, p. I, p. 55.
 - Somministrazione d'operai, p. I, p. 54.
 - Sospensione del pagamento delle rate, p. I, p. 57.
 - Spazzatura e depurazione del materiale, p. I, p. 58.
 - Spese d'asta e di contratto, p. I, p. 47.
 - Spurgo delle chiaviche, ecc, p. I, p. 60.
 - Surrogazione dell'appaltatore in caso di morte o d'impedimento, p. I, p. 52.
 - Variazione di cave per l'estrazione dei materiali, p. I, p. 53.
 - Variazioni nella strada data in appalto, p. I, p. 51.
 - Verificazioni, assaggi, demolizioni di opere mal fatte, p. I, p. 51.
- Strade comunali,** p. III, n. 2000 a 2056.
- Strade comunali obbligatorie,** p. III, n. 2057 a 2127.

Strade in genere, p. III, n. 1933 a 1955.
Strade nazionali, p. III, n. 1956 a 1960.
Strade nazionali o provinciali (Tronchi di) compresi nell'abitato di una città o di un villaggio, p. III, n. 2128 a 2131.
Strade principali (Esclusione di alcuni esercizi dalle), p. I, p. 646.
Strade provinciali, p. III, n. 1961 a 1999.
Strade pubbliche: allargamento, rettificamento e livellamento, p. II, p. 404.
Strade vicinali o private soggette a servitù pubblica, p. III, n. 2132 a 2176.
Strade. v. Consorzi.
Strettoj da olio, p. I, p. 643.
Subappalto, p. III, n. 239 a 246.
Suolo (Igiene del), v. Igiene del suolo.

T

Tariffa dei prezzi per le copie dei disegni, p. I, p. 145.
Tassa di bollo: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 321 a 350.
Tasse di bollo e di registro relative agli incanti e ai contratti d'appalto, p. III, vol. 3°, p. 258.
Tassa di bonifica, p. III, n. 1029 a 1039.
Tassa di registro: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 351 a 378.
Tassa sulle concessioni governative: disposizioni relative alle materie della presente opera, p. I, p. 378.
Tasse ipotecarie, p. I, p. 383.
Terminazione (Diritto di), p. II, p. 38.
Terreni (Cessioni ed acquisti di) in seguito ad allineamento, p. II, p. 395.
Terreni e acque insalubri, p. III, vol. 3°, p. 478.
Testimoniali di stato, p. III, n. 983.
Tetti (Scolo dai), p. II, p. 163.
Tramvie: amministrazioni; responsabilità civile, p. III, n. 1497 a 1499.
 — Questioni diverse, p. III, n. 2343 a 2356.

Trasporto dei legnami a galla: legislazione e bibliografia, p. III, vol. 4°, p. 54.

Trattativa privata (Contratti a), p. I, p. 238; p. III, n. 92 a 115.

U

Usufruttuario: riparazioni alle quali è tenuto rispettivamente col proprietario, p. II, p. 299; p. III, n. 1243 a 1244.

Utenti d'acqua, p. II, p. 208.

Utilità pubblica (Espropriazione per causa di), v. Espropriazione per causa di pubblica utilità.

V

Veduta: significato, p. II, p. 201.

Vedute ossia luci o finestre prospicenti sul fondo del vicino, p. II, p. 147.

Verbale degli arbitri, p. I, p. 316.

Verbali di aggiudicazione p. I, p. 230.

Verbali d'incanto, p. I, p. 228; p. III, n. 7 a 9.

Verbali di licitazione privata, p. I, p. 235.

Verbali di offerta di diminuzione o di aumento del ventesimo, p. I, p. 233.

Vetri (Prezzi dei), p. I, p. 216.

Viabilità (Concessioni di), p. II, p. 397.

Viabilità (Grande) in Francia, p. II, p. 457.

Viabilità in generale, p. II, p. 356.

Viali, p. II, p. 418.

Vie (Lastrico delle), p. II, p. 415.

Vólte: prezzi relativi, incluse tutte le spese necessarie, ponti di servizio, centinature, ecc., p. I, p. 216.

Vólte di cantine, p. II, p. 142.

Volture catastali, p. II, p. 645.

Z

Zona di frontiera (Divieto di fabbricare nella), p. II, p. 52.

L. J. 19 L. P. 16



